

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

### 31° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 1992

---

**INDICE**

**Commissioni permanenti**

3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	<i>Pag.</i> 3
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	» 22

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i> 70
---------------------------	----------------

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 1992

5<sup>a</sup> Seduta (Antimeridiana)*Presidenza del Presidente*  
FANFANI*Interviene il Ministro degli affari esteri Colombo.**La seduta inizia alle ore 10.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**(R 33 0 04, C 3<sup>a</sup>, 1<sup>o</sup>)

Il presidente FANFANI avverte che da parte di alcuni senatori è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta e, conseguentemente, tale forma di pubblicità viene adottata per il susseguente corso dei lavori.

**IN SEDE REFERENTE****Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (153)**

(Esame e rinvio)

Il presidente FANFANI rivolge un saluto al ministro Colombo, che ha accolto l'invito autorevolmente rivoltogli di concorrere con la sua esperta opera alla soluzione di problemi aperti in particolare quelli urgenti gravi e tragici che concernono la Penisola Balcanica e la Somalia. Ricorda di non aver perduto occasione per sollecitare la Presidenza del Consiglio ed i Ministeri degli esteri e della difesa, nonché varie strutture della Croce Rossa di predisporre interventi idonei ad interrompere distruzioni e stragi. Da quindi la parola al senatore Orsini per lo svolgimento della relazione.

Il relatore ORSINI inizia la propria relazione sul disegno di legge in esame riepilogando le tappe del processo di unificazione europea fino ai Trattati di Roma del 25 marzo 1957. Ricorda quindi lo sviluppo

conosciuto dalla CEE sino ad oggi fino all'Atto unico del febbraio 1986, cui il nostro Paese diede un rilevante costruttivo apporto.

Con quell'Atto non solo si ampliarono le competenze della Comunità e si formalizzò la cooperazione «politica», ma si decise anche di completare il mercato comune, inteso nella sua più larga accezione, entro il 1992 e si prefigurarono, a termine, ulteriori sviluppi. Essi, anche sulla spinta degli eccezionali eventi che dal 1989 ad oggi hanno mutato così profondamente il quadro europeo e mondiale, hanno condotto alla stipula del Trattato oggi sottoposto alla ratifica.

Esso non configura quegli «Stati Uniti d'Europa» per cui rilevanti forze politiche e culturali da decenni si battono e neppure formalmente sancisce quella «Unione a vocazione federale» che era stata proposta dalla Presidenza olandese nell'ultima fase dei lavori della Conferenza intergovernativa. Ma, indubbiamente, costituisce un'integrazione europea dotata - in ambiti di grande rilievo - di istituzioni, norme e poteri sovranazionali così penetranti e incisivi, da indirizzare il futuro dei dodici Paesi firmatari verso quel «destino ormai condiviso» che il Preambolo del Trattato di Parigi, istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, già quarant'anni fa prefigurava.

Il Trattato di Maastricht, come è noto, per larga parte, integra, amplia e modifica quello firmato a Roma, nel 1957, costitutivo della Comunità economica europea. L'art. 236 del Trattato di Roma ne sanciva l'emendabilità solo di «comune accordo», cioè all'unanimità delle parti contraenti. Ciò ha configurato la necessità giuridica, oltre che sostanziale, di ricercare e di raggiungere un difficile ma indispensabile compromesso tra soggetti nazionali portatori non solo di diversificati interessi, ma anche di distinte visioni sulla natura ultima, sul definitivo sbocco istituzionale, dell'integrazione europea.

Come è noto, nell'ambito dei «dodici», si confrontavano e si confrontano posizioni impegnate a favore di una rapida evoluzione della Comunità verso un'Unione Politica a netta impronta federale che abbia il suo prevalente centro di legittimazione democratica nel Parlamento europeo, con posizioni che coltivano prospettive di tipo confederale - e comunque tali da non configurare rilevanti limitazioni delle sovranità nazionali - o addirittura affidano, in gran parte, alla tradizionale via degli accordi intergovernativi l'armonizzazione nelle politiche degli Stati membri.

Il coesistere di tali disomogenei orientamenti nell'opinione pubblica, nei Parlamenti, nei Governi dei dodici Paesi comunitari, ha condotto ad un'architettura del Trattato che risulta assai complessa e che è stata, volta a volta, denominata «a pilastri» o «plurimodulare» o «a tempio».

Certamente il Trattato configura tre distinte strutture portanti. La prima di esse definita dai titoli II, III, IV, è costituita dalla Comunità europea o meglio dalle Comunità europee (perchè non si è addivenuti all'auspicata e opportuna fusione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea) che permangono quindi distinte. Tale ambito o struttura o pilastro comunitario registra, con il Trattato in esame, sviluppi di grande rilevanza del suo ruolo, delle sue competenze e dei suoi poteri, soprattutto, ma non soltanto, nell'ambito economico e monetario.

La Comunità economica europea (CEE), come si statuisce all'inizio del titolo II, ad essa dedicato, diventa la Comunità europea (CE). La nuova Comunità rafforza in taluni rilevanti aspetti la logica federale, già parzialmente presente nella CEE, e introduce, tra l'altro, la cittadinanza europea.

Il secondo «pilastro» - configurato dal titolo V del Trattato - è quello costituito dalle «disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune». Esso pur configurando una grande progresso della cooperazione in tale decisiva materia e pur coinvolgendo il ruolo del Consiglio (e non soltanto quello dei Ministri degli esteri degli Stati membri) ed «associando» la Commissione europea nonché informando e consultando il Parlamento europeo, tuttavia mantiene sostanzialmente la politica estera al di fuori delle istituzioni comunitarie non governative.

Infine, il terzo «pilastro» del Trattato - quello costituito dalla Cooperazione per gli Affari Interni e di Giustizia - raggiunge l'importante risultato di definire di interesse comune ambiti di eccezionale rilievo e di coinvolgere in qualche misura nella loro gestione istituzioni europee quali il Consiglio, la Commissione e il Parlamento, ma attribuisce, in massima parte, i poteri decisionali in materia al di fuori della sfera comunitaria, sottraendo quindi al controllo democratico del Parlamento e a quello giurisdizionale della Corte di giustizia questioni che investono direttamente interessi e diritti vitali dei cittadini.

I tre «pilastri» fanno tutti capo a generali principi, le «disposizioni comuni», che sono espressi dal titolo I e che li collegano nel quadro dell'Unione europea: una specie di «volta» che tende a garantire coerenza globale all'edificio europeo configurato e, nel concreto, alle azioni dei «dodici», regolate da diverse norme istituzionali, nei vari ambiti del Trattato (v. art. C).

Altrettanto rilevante è il fatto che una serie di clausole evolutive e, anche più incisivamente, la clausola di revisione generale (art. N delle «disposizioni finali») - che prevede una nuova Conferenza intergovernativa da attivare nel 1996 - consentano e, in qualche misura, prevedano, il futuro passaggio di alcune materie (oggi prevalentemente collocate nell'ambito della cooperazione) a quello della Comunità. Da tutto ciò consegue che l'insieme del Trattato può definirsi come una sintesi evolutiva di molteplici integrazioni, di diversa penetranza, di distinta scansione temporale, di vari ambiti, che, nel loro insieme, costituiscono connessioni talmente strette tra i vari Paesi, da configurare, davvero, un'Unione europea.

Il relatore Orsini passa quindi ad analizzare le disposizioni del Trattato e in primo luogo le disposizioni comuni che costituiscono il Titolo I del Trattato e sono composte da cinque articoli. Il relatore in proposito illustra tali articoli e in particolare l'articolo B che dopo aver fissato gli obiettivi, afferma che essi saranno perseguiti con le modalità ed i tempi successivamente stabiliti nello stesso Trattato, confermando che esso traccia un percorso evolutivo.

Appare poi rilevante che il principio di sussidiarietà, intrinseco alla concezione federale, venga richiamato nelle disposizioni generali (come tali poste a fondamento dell'intero Trattato) ed esplicitamente definito

al successivo art. 3B, ove si legge testualmente che «nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario». Precisazione giusta e opportuna: sia perchè garantisce l'autonomia del ruolo e delle responsabilità degli Stati nazionali e delle Comunità locali, sia perchè introduce solennemente nel Trattato stesso la confutazione dell'argomento cardine della polemica antieuropeista: quello di una Unione accentratrice e livellatrice, minacciosa delle peculiarità nazionali e delle autonomie locali.

Ai limiti dell'area di intervento dell'Unione, conseguenti al dichiarato rispetto del principio di sussidiarietà, si aggiungono, all'art. F, quelli conseguenti al richiamo alle identità nazionali degli Stati membri, ai diritti e alle libertà fondamentali dell'uomo garantiti dalla Convenzione europea del 1950, nonché alle tradizioni costituzionali degli Stati membri in quanto principi generali del diritto comunitario.

Il relatore Orsini passa quindi ad analizzare in dettaglio le disposizioni che modificano il Trattato istitutivo della Comunità economica europea (Titolo II del Trattato) e in particolare le norme che regolano la cittadinanza dell'Unione, le politiche della Comunità con riferimento ai vari settori della politica economica e monetaria, della politica commerciale, della politica sociale, dell'educazione e formazione professionale, della cultura, della sanità, dell'industria, dell'ambiente, della ricerca e sviluppo tecnologico. In particolare per quanto riguarda la materia economica il relatore sottolinea che essa è definita nei suoi obiettivi dall'articolo B delle «disposizioni comuni» subisce - per effetto di quanto sancisce il Trattato - profonde innovazioni. Il Parlamento europeo le ha definite «storiche».

Esse certamente costituiscono una svolta fondamentale nel processo di integrazione europea, configurando un forte potere sovranazionale in tale decisivo ambito. Giustamente è stato ricordato che, in questa materia, il nuovo Trattato traduce in un programma politicamente e giuridicamente vincolante, uno dei principali obiettivi della Comunità che aveva formato oggetto, sin dagli anni '60, delle rivendicazioni del federalismo europeo, nonché di rapporti (Werner), studi e proposte che non avevano tuttavia mai potuto trovare concreta attuazione.

Il testo del Trattato ne definisce e ne regola i tre aspetti fondamentali:

- 1) il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, enunciato in termini generali nei principi (articolo 3-A), come abbiamo già ricordato;
- 2) l'unione monetaria;
- 3) la fase di transizione verso il nuovo ordinamento.

Le procedure di attuazione prevedono che il consiglio, preso atto delle conclusioni del vertice, definisce, a maggioranza, una raccomandazione agli Stati, sorveglianza - con l'ausilio della Commissione - la coerenza delle loro politiche economiche con gli indirizzi stabiliti, può - a maggioranza - richiamare gli eventuali inadempienti, anche

rendendo pubblico tale richiamo, e, tramite il suo Presidente, riferisce al P.E. i risultati della sorveglianza multilaterale.

Di regola, (art. 104) è vietata qualsiasi facilitazione da parte della BCE o delle banche centrali nazionali a tutte le amministrazioni e agli enti pubblici. In particolare, è vietato l'acquisto diretto di titoli di debito pubblico da parte della BCE e delle banche centrali nazionali.

La Commissione europea sorveglia la situazione dei bilanci e l'entità del debito pubblico negli Stati membri e, previa una complessa procedura che prevede il contraddittorio, il Consiglio deve valutare se esiste un «disavanzo eccessivo», formulare raccomandazioni, e, in caso di persistente inerzia, renderle pubbliche, e, infine, decidere – a maggioranza di due terzi – di esercitare varie misure di pressione, sino ad «infliggere ammende» di entità adeguata, informandone il P.E.. Un protocollo sulla procedura per i «disavanzi eccessivi», allegato al Trattato, è modificabile solo all'unanimità, detta i parametri, espressi in veri e propri criteri numerici, per determinare l'esistenza di eventuali «disavanzi eccessivi» (art. 104).

Tali criteri fissati per la valutazione dello stato di «disavanzo pubblico eccessivo» non saranno tuttavia applicati in modo automatico. Infatti, l'articolo 104-C stabilisce che la Commissione debba altresì considerare e valutare se «il rapporto tra disavanzo pubblico e prodotto interno lordo sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento» e se «tale rapporto si stia riducendo in misura sufficiente».

Non vi è alcun dubbio che il complesso delle norme sul «coordinamento» delle politiche economiche – che entrano in vigore dal momento della ratifica del Trattato – sono indispensabile premessa all'avvio dell'Unione Monetaria, di cui di seguito diremo. È altrettanto vero che l'Unione Economica e Monetaria è un traguardo storico che l'Europa si predispone a raggiungere ed un appuntamento che il nostro Paese non può mancare. Ma è indiscutibile – ed è dovere del relatore ricordarlo alla Commissione – che il disavanzo pubblico e il debito pubblico del nostro Paese superano, in misura rilevante, oggi, i valori limite di riferimento fissati dal protocollo di cui all'articolo 104-C paragrafo 2 del Trattato. In particolare, nel 1991, il rapporto tra il disavanzo pubblico ed il prodotto interno lordo è risultato pari al 10,2 per cento, il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo è risultato pari al 101,9 per cento.

Ne consegue che approvare la ratifica del Trattato, decisione che il relatore giudica giusta, doverosa e fondamentale per il nostro Paese, significa anche decidere di adottare le misure necessarie per porre fine a tale situazione e per ricondurre il disavanzo pubblico italiano entro limiti compatibili con la disciplina comunitaria che si sottoscrive.

La politica monetaria è definita dal Capo II, (articolo 105-109).

All'inizio della terza fase dell'UEM, la Comunità avrà una politica monetaria unica e, salvo le riserve britanniche, una moneta unica. Ciò ha reso necessaria una nuova istituzione: la Banca Centrale Europea (B.C.E.) che costituisce, con le banche centrali degli Stati membri, il sistema europeo di banche centrali (S.E.B.C.). Esso ha il compito principale di assicurare la stabilità dei prezzi e, compatibilmente con

questo obiettivo, quello di sostenere le politiche economiche generali della Comunità (art. 3-A).

Gli articoli 105-A, 106 e 107 stabiliscono che solo la B.C.E. può autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità, le riconoscono personalità giuridica, fissano lo Statuto del S.E.B.C. (vedi allegato all'articolo 106/4) emendabile solo dal Consiglio a maggioranza qualificata, dettano norme assai rigide per garantirne l'assoluta autonomia.

I compiti del S.E.B.C. e delle sue articolazioni e l'autonomia decisionale di cui fruiscono sono precisamente definite nelle dettagliate norme statutarie allegate al Trattato. È comunque opportuno ricordare che l'articolo 109 stabilisce una sorta di equilibrio istituzionale sulle responsabilità connesse alla fissazione dei tassi di cambio dell'E.C.U nei confronti delle altre valute non comunitarie. La responsabilità ultima delle decisioni è del Consiglio, tuttavia il ruolo della B.C.E. è garantito da interferenze sulla sua politica monetaria dal riferimento esplicito all'obiettivo prioritario della stabilità dei prezzi di cui il S.E.B.C. è responsabile e garante.

Dal complesso delle norme emerge che il governo economico della Comunità sarà gestito, oltrechè dal Consiglio europeo, anche dalla Banca Centrale Europea alla quale verrà in sostanza demandata la gestione della politica monetaria con ampi margini di indipendenza secondo il modello della Bundes-Bank. Abbiamo ritenuto opportuno analiticamente esporre le norme che concernono la politica di convergenza economica e quella monetaria in riferimento alla III fase dell'U.E.M., non solo per il loro obiettivo rilievo, ma anche perchè esse sono quelle su cui a Maastricht - prima della firma del Trattato - si sono registrate divergenze. Esse, come è noto, sono state superate accettando (con il protocollo allegato al Trattato) che non si applicassero al Regno Unito, gli articoli 3-A (par. 2), 104-C (par. 1, 9 e 11), 105 (par. da 1 a 5), 105-A, 107, 108, 109, 109-A (par. 1 e 2) e 109-L (par. 4 e 5). Naturalmente il Regno Unito fino a quando non scioglierà le sue riserve, non ha diritto di voto sugli atti di cui agli articoli citati, ivi compresa la nomina dei dirigenti della B.C.E.

Occorre aver ben presente che mentre le norme relative al «coordinamento delle politiche economiche» degli Stati membri decorrono, con qualche eccezione minore, dall'entrata in vigore del Trattato, quelle sull'unione monetaria, su cui abbiamo appena riferito, decorrono dalla data di inizio della cosiddetta III fase, durante la quale, con il completamento dell'U.E.M., si verificherà l'integrale trasferimento della sovranità monetaria a tale organismo schiettamente sovranazionale e, di conseguenza, l'irrevocabilità dei tassi di cambio, la creazione di una moneta unica, l'armonizzazione dei tassi nominali di interesse nonché una politica comune del tasso esterno dei cambi.

Esistono quindi due fasi precedenti: la I fase (che è in atto), la II fase che comincerà il 1° gennaio 1994 (art. 109-E).

Durante la I fase (art. 109-E) gli Stati membri adottano gradualmente, le misure relative alla circolazione dei capitali (art. 73-B), all'eliminazione delle agevolazioni delle banche centrali agli enti pubblici e, ove lo ritengono, procedono a programmazioni pluriennali per favorire «stabilità dei prezzi e solidità delle finanze pubbliche».

A partire dal 1° gennaio 1994 (art. 109-E), con l'inizio della II fase, è istituito l'Istituto Monetario Europeo (IME) che prefigura la B.C.E..

Compito essenziale dell'Istituto è quello di rafforzare il coordinamento delle politiche monetarie nazionali, di agevolare l'impiego dell'ECU, di esercitare la supervisione sul suo sviluppo e di preparare la III fase.

L'IME è dotato di risorse proprie costituite da contributi delle banche centrali nazionali quantificati secondo lo schema previsto dallo Statuto del SEBC (allegato al Trattato).

Con la costituzione dell'IME sono sciolti il Comitato dei Governatori delle Banche centrali e il Fondo europeo di cooperazione monetaria. Nella II fase gli Stati membri devono completare il processo di indipendenza delle proprie banche centrali ed accentuare l'impegno ad evitare «disavanzi eccessivi».

Il passaggio alla III fase rappresenta il punto nodale nel processo di graduale avvio dell'UEM ed è regolato da un complesso di norme cui sono dedicati gli articoli da 109 -J a 109-L, nonché il «protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109-J» (allegato al Trattato).

Viene, in primo luogo, stabilito che entro 1996 la Commissione europea e l'IME presentino al Consiglio una relazione concernente il grado di convergenza raggiunto dagli Stati membri, valutato in riferimento:

- 1) alla compatibilità della legislazione nazionale con il SEBC, così come definita dal Trattato;
- 2) al raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi e di un tasso di inflazione non superiore all'1,5 rispetto a quello dei tre Stati membri più virtuosi;
- 3) alla situazione della finanza pubblica (che non deve aver subito la dichiarazione di «disavanzo eccessivo» prevista dalle già illustrate norme di cui all'articolo 104-C, par. 6);
- 4) al rispetto dei margini di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio dello SME;
- 5) ai livelli dei tassi di interesse a lungo termine che, come precisa il protocollo allegato al Trattato, non devono aver superato di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno ottenuto la migliore stabilità dei prezzi.

Sulla base di tale relazione della Commissione e dell'IME, il Consiglio (riunito a livello di Capi di Stato o di Governo) – sempre entro il 1996 – decide, a maggioranza qualificata, se la maggioranza degli Stati membri soddisfi le condizioni necessarie per il passaggio alla moneta unica, se sia opportuno che la Comunità passi alla III fase e, in caso affermativo, stabilisce la data di inizio della III fase.

Il punto 4 dell'articolo 109-J così ulteriormente statuisce:

«Se, entro la fine del 1997, la data di inizio della III fase non sarà stata fissata, la III fase inizierà il 1° gennaio 1999.

Anteriormente al 1° luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo .....deliberando a maggioranza qualificata.... conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica».

Riteniamo di poter affermare che tali espressioni racchiudono la decisione più importante di Maastricht.

È infatti stabilito che comunque, il 1° gennaio 1999, ci sarà in Europa un'UEM dotata di pieni poteri sovranazionali e di una moneta unica.

Inevitabilmente tale acquisita certezza determinerà per governi, amministrazioni pubbliche, operatori economici, cittadini, la responsabilità e l'interesse di regolare le proprie decisioni ed i propri comportamenti in funzione del quadro economico e monetario che si configurerà, comunque, in Europa, all'inizio del 1999, al più tardi.

Naturalmente resta da stabilire quali Paesi saranno in condizioni di partecipare alla III fase dell'UEM allorchè essa avrà inizio.

Per gli Stati che non disporranno dei requisiti richiesti è prevista la condizione di «Stati membri in deroga» (art. 109-K).

Le regole specifiche previste nei protocolli annessi al Trattato si applicano per Regno Unito e Danimarca se tali Stati esprimeranno l'intenzione di non passare alla III fase.

Gli «Stati membri in deroga» non concorrono alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Comitato esecutivo della BCE (il cui mandato, come è noto, dura otto anni).

Almeno una volta ogni due anni, o a richiesta di uno Stato membro con deroga, il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfino alle condizioni necessarie, sulla base dei già descritti criteri, per partecipare a pieno titolo alla III fase dell'UEM». ....

Il relatore Orsini passa quindi a trattare delle istituzioni comunitarie, ovvero del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di Giustizia, della Corte dei conti, nonché del Comitato economico sociale e del Comitato delle regioni.

Di ciascuno di questi argomenti il relatore tratta analiticamente rilevando che non si registrano mutamenti significativi, ad esempio, nel ruolo del Consiglio. Per quanto riguarda il Parlamento europeo il relatore analizza le competenze di tale istituzione affermando che oggi esiste il rischio del cosiddetto «deficit democratico» della Comunità che consegue all'erosione delle competenze dei Parlamenti nazionali non pienamente compensata dall'accresciuto ruolo del P.E. Infatti, l'allargamento delle competenze della Comunità, attribuisce anche ad istituzioni comunitarie non direttamente investite dal mandato popolare, competenze già attribuite ai Parlamenti nazionali; e l'utilizzazione dell'art. 235 del Trattato CEE, come base giuridica, può accentuare tale fenomeno. Tale norma infatti sancisce che: «quando un'azione della Comunità risulti necessaria, per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri di azione a tale uopo richiesti, il Consiglio deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il P.E., prende le disposizioni del caso».

Di fronte a tale rischio, va, nell'immediato, appoggiata la richiesta formulata dal P.E., nella sua risoluzione del 7.4.1992, di stipulare con il Consiglio e con la Commissione «accordi inter-istituzionali» per garantire che i nuovi trattati «siano applicati nel modo più costruttivo e democratico possibile».

Ma va anche attentamente preparata la Conferenza intergovernativa prevista per il 1996, dall'art. N delle «disposizioni finali», per esaminare le necessarie modificazioni dei Trattati di cui tale norma conferma il carattere evolutivo.

È opinione del relatore che, anche per quanto concerne il centrale problema del «deficit democratico», sia nella fase preparatoria della Conferenza che nel corso della sua effettuazione, vada ulteriormente sostenuta e sviluppata la tradizionale posizione italiana tendente ad affidare pienamente il potere legislativo al P.E. (espressione diretta dei cittadini) e al Consiglio (rappresentante degli Stati), affidando le funzioni esecutive alla Commissione.

Appare inoltre importante chiedere ed ottenere che l'osservanza del principio di sussidiarietà - solennemente introdotto nei Trattati - conduca a motivare anche sotto questo profilo gli atti legislativi della Comunità anche al fine di consentire a posteriori alla Corte di Giustizia di sancire con chiarezza le delimitazioni delle competenze della Comunità, così come previsto dal punto 24 della risoluzione conclusiva della Conferenza dei Parlamenti della Comunità europea (27-30 novembre 1991).

Per quanto concerne i rapporti tra P.E. e Parlamenti nazionali, che possono rafforzare la dimensione democratica e parlamentare dell'Unione, il relatore ritiene del tutto condivisibili le dichiarazioni numero 13 e 14 allegate al Trattato. Esse, del resto, riprendono le indicazioni emerse dalla citata Conferenza dei Parlamenti della Comunità del novembre del 1991, che, al punto 13, si dichiarava «favorevole ad una accentuata cooperazione tra i Parlamenti degli Stati e il Parlamento europeo, attraverso incontri regolari delle Commissioni specializzate, scambi di informazione e la convocazione della Conferenza dei Parlamenti della Comunità europea, quando ciò sia giustificato dalla discussione di orientamenti fondamentali, soprattutto in occasione di Conferenze intergovernative».

Il relatore Orsini tratta quindi dei problemi relativi ai temi di politica estera e di sicurezza comune rilevando che gli obiettivi della politica estera comune sono così elencati (art. J 1).

difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali e dell'indipendenza dell'Unione;

rafforzamento della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri in tutte le sue forme;

mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e della Carta di Parigi;

promozione della cooperazione internazionale;

sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La realizzazione di tali obiettivi è affidata non solo alla «cooperazione sistematica degli Stati membri», ma perseguita anche mediante «azioni comuni», assunte a tutela di «posizioni comuni». Le «posizioni comuni» sono definite all'unanimità dal Consiglio, e ad essi gli Stati membri sono tenuti ad informare le loro politiche nazionali (art. J 2) e i loro atteggiamenti nelle sedi internazionali.

La procedura per adottare «un'azione comune» richiede che essa corrisponda agli «orientamenti generali» fissati dal Consiglio Europeo e sia decisa dal Consiglio che ne fissa mezzi e condizioni d'attuazione.

È da rilevarsi che il Consiglio, nell'adottare l'azione comune, definisce all'unanimità le questioni su cui si può decidere a maggioranza qualificata.

In una dichiarazione (n. 27) allegata al Trattato «la Conferenza conviene che gli Stati membri, in relazione alle decisioni del Consiglio che richiedono l'unanimità, evitino per quanto possibile di impedire una decisione all'unanimità laddove esiste una maggioranza qualificata a favore di detta decisione». Trattasi di un testo prevalentemente esortativo, ma non privo di significato politico. Di grande rilievo è il fatto che, dopo lungo dibattito, si è convenuto (J 4 par. 1) che «la politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione Europea, ivi compresa la definizione, a termine, di una politica di difesa comune che potrebbe successivamente portare ad una difesa comune».

Tale complessa formulazione consente, per la prima volta, dopo il fallimento della C.E.D., prefigurata negli anni 50, di includere l'essenziale materia della difesa tra le competenze dell'Unione Europea.

Dopo aver Trattato delle disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e dopo aver analizzato le disposizioni finali il relatore si sofferma sui problemi connessi alla ratifica e alla costituzionalità dei trattati sottolineando che il Governo, nel testo della presentazione al Parlamento del disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'atto di Maastricht, appare ben consapevole delle questioni di rilevanza costituzionale che tale ratifica comporta e afferma di riservarsi «di prendere in tempi brevi le opportune iniziative anche nel senso del suggerimento di aggiustamenti costituzionali».

Spetterà al Parlamento stabilire quale debba essere il merito di tali modifiche soprattutto in ordine alla scelta generale tra l'analitica revisione dei vari articoli della Costituzione investiti dalle disposizioni del Trattato di Maastricht o attraverso una norma generale sulla priorità dell'ordinamento comunitario rispetto a quello nazionale, derogando anche, se necessario, alle norme costituzionali diverse da quelle che tutelano i valori fondamentali dell'ordinamento.

Potrebbe porsi anche il problema del rapporto cronologico tra la ratifica del Trattato e l'adozione delle modifiche costituzionali che esso comporta, anche se l'urgenza del primo adempimento rende difficile e rischioso optare per un differimento a tempi oggi non precisamente determinabili, dell'adesione dell'Italia ad un processo che, in varie forme, impegna tutti i popoli ed i Paesi con cui intendiamo stabilire «l'Unione» che titola e caratterizza il Trattato al nostro esame.

Avviandosi alla conclusione il senatore Orsini afferma che il Trattato sull'unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 febbraio 1992, dimostra che esso investe, sia pure con diversa incidenza e con distinta scansione temporale, i tre grandi aspetti della sovranità statale: il governo dell'economia e della moneta, i rapporti internazionali e la difesa, la giustizia e la sicurezza interne.

Tutte e tre queste essenziali funzioni dello Stato, non solo sono definite dai dodici paesi di Maastricht come «di interesse comune», ma prevedono l'adozione di «posizioni comuni» e l'attuazione di «azioni comuni».

Certo, il grado e le modalità dell'integrazione sono diversificate tra ciascuno di questi diversi ambiti.

Per quanto concerne l'unione economico-monetaria il processo è sancito in tutti i suoi aspetti. Senza l'adozione di alcuna ulteriore misura, entro il 1999 l'Europa dei dodici conoscerà una moneta comune, con potere di acquisto stabile, spendibile in tutta l'Unione. Il passo che così si compie verso l'unità europea è decisivo, più efficace, come già abbiamo osservato, di qualsiasi norma giuridica e di qualsiasi impegno politico. Ciò naturalmente impegna i Paesi partecipi di questa grande impresa a comportamenti coerenti e, in primo luogo, a contenere i disavanzi pubblici entro limiti compatibili con gli impegni assunti.

Ma è altrettanto chiaro che una convergenza economica tanto stretta ed una un'unione monetaria totale, sarebbero impossibili - e persino gravide di incognite - se non fossero affiancate da una convergenza politica altrettanto vincolante.

Il Trattato si muove, in questo senso, in primo luogo prevedendo un largo ampliamento delle materie incluse nell'ambito della Comunità Europea, un approfondimento dell'integrazione per quelle che già vi erano comprese, un'attenuazione del cosiddetto «deficit democratico» nella gestione delle istituzioni comuni. Il nostro Paese ha più volte segnalato il rischio che all'erosione delle competenze dei Parlamenti nazionali, non corrisponda un parallelo sviluppo di quelle del Parlamento europeo e, come risulta dagli atti delle due Conferenze intergovernative svoltesi nel 1991, si è intensamente adoperato, anche con qualche successo, per ridurre tale pericolo. Esso, tuttavia, non è del tutto scongiurato, anche se le «clausole evolutive» del Trattato consentono di prevederne una rilevante attenuazione sin dalla prossima revisione già decisa per il 1996.

Lo sviluppo «politico» dell'integrazione ha il suo più evidente aspetto nell'avvento di una politica estera e di sicurezza comuni e nel profilarsi di una difesa comune. Analizzando le diverse disposizioni che regolano queste straordinarie acquisizioni, ne abbiamo doverosamente indicato i limiti, ma è indubbio che, dopo Maastricht l'Europa, nelle organizzazioni internazionali e nella scena mondiale, potrà e dovrà parlare con una sola voce e presentarsi con un unico volto. Questa acquisizione è di tale rilievo da determinare una svolta decisiva nel rapporto tra i popoli e tra gli Stati del Continente.

Anche il cosiddetto «terzo pilastro» del Trattato dell'Unione, costituito dalle statuizioni in materia di politica comune nell'ambito degli affari interni e giudiziari, costituisce uno sviluppo assai importante verso un'effettiva Unione Europea. Convenire sul fatto che, questioni delicatissime, nel campo dell'immigrazione, del diritto d'asilo, delle tossicodipendenze, del terrorismo, della cooperazione giudiziaria e di polizia vengano definite in comune, significa far armonizzare e convergere politiche ed ambiti da sempre considerati come espressione della più esclusiva sovranità nazionale.

Ciò costituisce, su un terreno difficile, un progresso reale sulla via di quell'Unione europea a vocazione federale che da quarant'anni costituisce il cardine della politica estera della nostra Repubblica.

Tutto ciò accade in un contesto internazionale che impone all'Europa dei dodici di trovare forme di integrazione e di unione tali da prevenire nuove rivalità, possibili aspirazioni egemoniche, alleanze esclusive e per divenire, quindi, sempre di più, solido fattore di stabilità e di attrazione nei confronti dei Paesi emersi, con una acquisita e rinnovata autonomia, dalla crisi e dalla dissoluzione dell'impero sovietico. Non vi è dubbio che l'approfondimento dell'Unione europea non è solo premessa, ma condizione essenziale per l'ampliamento graduale dell'area della C.E. mediante forme di associazione, prima, e di piena adesione, poi, di questi Paesi.

Ma ciò è altrettanto indispensabile per affrontare il più vicino problema posto dalle domande di adesione alla C.E. di numerosi Paesi di consolidata democrazia, ma di incerta vocazione federale. Essi devono sapere di aderire ad una Comunità caratterizzata non solo dal mercato comune, dalla convergenza economica e dall'unione monetaria, ma anche da una politica comune, a carattere sovranazionale, nei settori della politica estera, della difesa, degli affari interni e giudiziari. In questo senso la decisione del recente Consiglio Europeo di Lisbona di porre l'esame delle adesioni dei Paesi che hanno chiesto di entrare nella C.E. alla ratifica del Trattato di Maastricht, appare equilibrata e saggia.

Essa, naturalmente, consiglia però di ratificare il Trattato in tempi tali da consentirne l'entrata in vigore, come previsto, il 1° gennaio 1993 o, comunque, in data di poco successiva. Non vi è dubbio, inoltre, che tempestive e positive decisioni in tal senso del Parlamento italiano, agevoleranno le ratifiche da parte degli altri Paesi come noi impegnati a risolvere i complessi problemi, anche costituzionali, che tale adempimento comporta.

Il relatore conclude la propria esposizione invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge di ratifica all'esame nella convinzione che tale decisione costituirà una tappa di grande rilievo nel lungo cammino verso una libera unione degli Stati e dei popoli d'Europa.

Prende quindi la parola il ministro degli esteri, onorevole COLOMBO, il quale dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la relazione del senatore Orsini afferma che il disegno di legge in esame merita alcune riflessioni di carattere politico. La prima di queste è che il Parlamento si accinge a compiere un atto di grande rilevanza poichè l'Italia può contribuire, in una fase contrassegnata da estrema incertezza con un segnale di stabilità secondo una azione che, nella specie, coincide anche con il nostro interesse. Non bisogna infatti dimenticare che sono in questo momento all'esame del Parlamento anche leggi di delega in materia economica con le quali il Governo ha impostato una vasta opera di risanamento. Ci si trova pertanto in una congiuntura nella quale si registra la perfetta coincidenza tra le motivazioni di natura interna e di politica estera. Deve peraltro essere ben chiaro che i provvedimenti economici non rappresentano il costo di

Maastricht: quello che c'è infatti da raddrizzare nella nostra economia va approvato in primo luogo nella consapevolezza che esso rappresenta per noi un preciso dovere non meno che un nostro interesse. La contestualità dell'approvazione di questi provvedimenti e del disegno di legge di ratifica del Trattato internazionale rappresenta in tal modo il segnale della responsabile posizione del nostro Paese nel contesto del consesso internazionale.

Altra considerazione di ordine politico che il Ministro ritiene di sottolineare è quella relativa alla posizione di perfetta coerenza che il Trattato assume nella linea di sviluppo sin qui perseguita della costruzione europea, coniugandosi d'altro canto con le novità intervenute in Europa dopo il 1989. Dopo tale data infatti si è assistito alla disintegrazione dell'Oriente europeo con la fine delle situazioni di sovranità limitata nelle quali molti Paesi versavano. Ecco allora che di fronte allo sgretolamento delle situazioni preesistenti è pur necessario ricorrere a nuovi strumenti. Oltre a ciò si tenga conto della nuova situazione determinata dall'unificazione tedesca, in ragione della quale certamente la Germania unita nell'ambito della costruzione europea rappresenta una determinata realtà, mentre fuori di essa è cosa diversa.

Il ministro Colombo ricorda di essere intervenuto nella sede del Parlamento europeo, in occasione dell'esame del Trattato, ricorrendo alla metafora del bicchiere riempito a metà. Sono cioè ipotizzabili situazioni e contesti politici nei quali il Trattato potrebbe essere paragonato ad un bicchiere mezzo vuoto, ma è peraltro certo che in una situazione di instabilità quale quella attuale esso va piuttosto considerato come un bicchiere mezzo pieno.

Sulla base di queste considerazioni il Ministro degli esteri chiede al Parlamento di discutere ed approvare il disegno di legge in primo luogo come nostro adempimento senza troppo soffermarsi su situazioni, quali ad esempio quella francese, al momento non comparabili con la nostra quando si tenga conto di indici economici come il tasso di sviluppo, il livello di inflazione ed il livello di indebitamento pubblico. Ritiene altresì necessario proseguire nel cammino dell'unione monetaria tenendo conto che essa è politica di convergenza e non di integrazione, di fronte alla quale il nostro Paese riconosce la necessità di meccanismi severi di contenimento. L'importante comunque è muoversi in quella direzione e non essere dichiarati Paesi in deroga.

D'altronde, afferma il Ministro degli esteri, non si vedono alternative per l'avvenire europeo, soprattutto tenendo conto che la fine della divisione bipolare del mondo ha segnato altresì la fine di un potente collante che teneva insieme situazioni disparate. Venuto esso a cessare la realtà alla quale assistiamo non è tanto quella per la quale è venuto fuori qualcosa di nuovo ma è piuttosto il vecchio, come le differenze etniche, a essere ritornato in superficie. Di fronte pertanto a una situazione di disgregazione l'Europa si deve porre come elemento di stabilità ed a tal fine abbiamo a disposizione uno strumento, come il Trattato in esame, di grandissimo rilievo politico. Nell'ipotesi di una sua mancata ratifica, conclude il Ministro, è legittimo chiedersi chi e cosa sarà capace di sostituirlo e soprattutto in quanto tempo, tenendo conto dell'esperienza maturata a seguito della mancata ratifica della CED negli anni Cinquanta.

Il presidente FANFANI rivolge quindi parole di ringraziamento al relatore per l'esauriente lavoro svolto ed al Ministro degli esteri per la sua presenza e per il suo intervento in Commissione. Sottolinea che si pone adesso il problema di come organizzare i lavori della Commissione, tenendo conto della necessità di acquisire i pareri necessari (ed in particolare quelli obbligatori della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio) e fissando un calendario compatibile altresì con il programma dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore MIGONE premesso di ritenere il Trattato affetto da gravi imperfezioni, ritiene necessaria una esauriente discussione ed afferma comunque che il giudizio del proprio Gruppo su Maastricht non ha nulla a che vedere con i provvedimenti economici all'esame del Senato, che giudica inadeguati ed iniqui. Ribadendo pertanto la propria contrarietà a qualsiasi forma di abbinamento si dichiara disponibile ad una accelerazione dell'esame del Trattato purchè nel rispetto delle dovute esigenze di approfondimento.

Il senatore PECCHIOLI afferma che non si deve essere prigionieri della fretta ed è quindi necessario acquisire preliminarmente i pareri necessari.

Il senatore STAGLIENO dichiarandosi favorevole al processo di unificazione europea ritiene peraltro necessario un adeguato margine di tempo per studiare la complessa materia.

Il senatore VINCI esprime la propria preoccupazione per i tempi e le modalità di approvazione del Trattato, che giudica inaccettabile, pur non essendo contrario all'unione europea.

Il senatore ACQUAVIVA si dichiara favorevole ad una prosecuzione immediata dell'esame.

Il senatore GRAZIANI sottolinea l'ampiezza della maggioranza favorevole alla ratifica.

Il senatore BENVENUTI manifesta la propria perplessità su un esame accelerato che prescinda da un accurato esame del merito del provvedimento.

Il senatore Arduino AGNELLI ritiene che si debba proseguire nell'esame, programmando i lavori della Commissione secondo le esigenze che si verranno a manifestare.

Il presidente FANFANI dichiara quindi che la Commissione tornerà a riunirsi nel pomeriggio alle ore 17 nonchè nella giornata di domani alle ore 10. Al termine di tale seduta verrà concertato l'ulteriore prosieguo dei lavori.

*CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE*

Il presidente FANFANI avverte che la Commissione è convocata per oggi pomeriggio alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**6<sup>a</sup> Seduta (Pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
FANFANI

*Interviene il ministro degli affari esteri Colombo.*

*La seduta inizia alle ore 17,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R. 33 0 04, C. 3<sup>a</sup>, 2<sup>o</sup>)

Il presidente FANFANI comunica che da parte di alcuni senatori è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta e, conseguentemente, tale forma di pubblicità viene adottata per il susseguente corso dei lavori.

**IN SEDE REFERENTE**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (153)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore STAGLIENO dichiara che il Gruppo della Lega nord voterà a favore della ratifica del Trattato, nonostante alcune perplessità di ordine formale e sostanziale, in quanto l'obiettivo dell'Unione politica

ed economica riveste un'importanza preminente agli occhi di una forza autenticamente europeista e federalista.

Sul piano formale desta ovviamente perplessità la dichiarata volontà di proseguire nella ratifica e nell'esecuzione del Trattato, nonostante l'esito sfavorevole del *referendum* in Danimarca: infatti l'articolo 236 del Trattato di Roma prevede un procedimento di revisione basato sul consenso di tutti gli Stati membri.

Sul piano sostanziale il Trattato di Maastricht dà ancora eccessivo rilievo alle politiche economiche nazionali, rispetto alle politiche comunitarie, e non valorizza a sufficienza il ruolo delle Regioni; vi sono alcune lodevoli innovazioni sul piano della civiltà giuridica, come l'istituzione del difensore civico europeo, che tuttavia avrà poteri inadeguati, non potendo adire la Corte di giustizia.

Il senatore Staglieno esprime poi il timore che l'Italia, non avendo potuto rispettare gli obiettivi economici concordati a Maastricht, si troverà il 1° luglio 1998 nella scomoda posizione di Stato membro con deroga e, quindi, con diritto di voto sospeso. Ulteriori difficoltà deriveranno poi dalla riserva espressa dal Regno Unito, che potrebbe minare il processo di integrazione europea anche nei prossimi anni.

Peraltro l'importanza dell'Unione europea per l'intero paese è tale da indurre la Lega nord ad accantonare tali perplessità e a ribadire il suo consenso alla ratifica del Trattato.

Il senatore BENVENUTI esprime l'orientamento favorevole del Gruppo del PDS, dettato da un grande senso di responsabilità verso gli interessi generali del paese, nonché dalla consapevolezza che il Trattato è il risultato di un difficile compromesso e, pertanto, non può andare esente da lacune ed errori.

Vi è infatti, da un lato, un deficit di democrazia che mortifica l'unica istituzione comunitaria rappresentativa - cioè il Parlamento europeo - e, dall'altro, l'omissione di interventi necessari a bilanciare i gravi sacrifici imposti alle classi lavoratrici, attraverso un'equilibrata politica sociale. Inoltre permane una considerevole ambiguità in merito alla difesa comune, soprattutto per quanto riguarda il ruolo della UEO e l'iniziativa franco-tedesca.

Il risultato di tali limiti e di tale ambiguità è che l'Europa di Maastricht non è in grado di offrire risposte adeguate alle crisi che scoppiano nei paesi dell'Est - come dimostra la drammatica situazione in Jugoslavia - e, in un certo senso, si può dire che sia nata già vecchia, perchè riflette la divisione del continente in due blocchi e non offre, quindi, una prospettiva di integrazione ai paesi che appartenevano al blocco orientale.

Peraltro il Gruppo del PDS è pienamente consapevole che non si può fare a meno dell'unione europea, soprattutto nell'attuale contesto politico, che vede il rinascere di spinte nazionalistiche e persino razzistiche in molti paesi del continente. La rapida ratifica del Trattato, in tale contesto, costituirebbe una risposta necessaria ai preoccupanti segni di una involuzione culturale e politica.

È comunque necessario accompagnare la legge di ratifica con un atto di indirizzo politico che impegni il Governo ad attivarsi per superare nell'immediato futuro i numerosi limiti del Trattato di

Maastricht. In tal senso, del resto, si è espresso anche il Parlamento europeo nella risoluzione in cui ha chiesto che, prima del 1996, sia completata la revisione di alcune parti del Trattato, con specifico riferimento al ruolo delle istituzioni comunitarie e alla politica sociale.

Infine il senatore Benvenuti ricorda che molti degli obiettivi indicati in tale risoluzione del Parlamento europeo erano stati già formulati nella Conferenza interparlamentare che si tenne nel novembre 1990 e furono poi recepiti in un documento votato dall'Assemblea del Senato: tale circostanza impone a maggior ragione la ripresa di una iniziativa politica dell'Italia per poter conseguire anche quei risultati che sono stati mancati con l'Accordo di Maastricht.

Il senatore Arduino AGNELLI riconosce che non tutti gli obiettivi indicati dal Parlamento italiano sono stati conseguiti, soprattutto per quanto concerne l'impostazione federalistica che gran parte delle forze politiche italiane avrebbero preferito; tuttavia il Trattato di Maastricht rappresenta un passo importante, anche se parziale, sulla via giusta, dando vita all'Unione, che è caratterizzata da notevoli elementi di sovranazionalità.

Esprime pertanto un giudizio complessivo positivo, pur nella consapevolezza dei limiti indicati nella risoluzione del Parlamento europeo, che comunque ha manifestato un orientamento favorevole alla ratifica del Trattato. Peraltro ritiene possibile che il Senato accompagni l'approvazione della legge di ratifica con un documento contenente raccomandazioni al Governo in ordine a ulteriori iniziative a favore dell'integrazione europea, soprattutto per quanto concerne i poteri del Parlamento europeo.

Il contesto internazionale in cui nasce l'Unione europea è certamente diverso da quello che vide l'avvio del processo di integrazione: la scomparsa dell'Unione Sovietica ha fatto venire meno il nemico e, quindi, il più potente fattore di aggregazione di paesi che erano obbligati a essere amici. Come la disgregazione del sistema sovietico ha determinato una situazione di stallo e di confusione - in cui la democrazia ha mietuto meno successi di quelli che troppo entusiasticamente le sono stati attribuiti - così il fallimento dell'Unione europea provocherebbe anche nell'Europa occidentale una disgregazione in cui prevarrebbero le spinte geo-politiche tradizionali e gli interessi economici forti.

A tal riguardo, ritiene assai preoccupante il clima da lui riscontrato nell'incontro interparlamentare svoltosi a Lisbona lo scorso mese di maggio, dal momento che avvertì un affievolirsi della tensione europeistica in molti parlamentari tedeschi vicini alla Bundesbank e ad ambienti industriali, nonché in parlamentari del partito socialdemocratico. È quindi opportuno procedere con rapidità alla ratifica ed all'esecuzione del Trattato di Maastricht, prima che le spinte centrifughe prevalgano sulle tendenze che hanno consentito l'accordo per la creazione dell'Unione europea.

Quanto poi ai ricorrenti dubbi sulla capacità italiana di rispettare gli obiettivi di convergenza della politica economica e della finanza pubblica, invita a considerare il reale spirito di Maastricht, che

privilegia la tendenza alla convergenza, più che un meccanico adeguamento. Fanno fede in tal senso i lavori preparatori nonché una corretta lettura dell'articolo 104 del Trattato, laddove si fa riferimento alla sorveglianza che la Commissione eserciterà sull'evoluzione delle politiche economiche: ciò che conta dunque è che l'Italia sappia imprimere una inversione di tendenza reale alla propria economia.

Anche per tali motivi è opportuna una rapida approvazione della legge di ratifica, che costituirà una spinta assai importante verso il risanamento dell'economia e la costruzione dell'Unione europea.

Il senatore PICCOLI, dopo aver espresso il proprio plauso per l'ampia e approfondita relazione del senatore Orsini, sottolinea come la costruzione dell'Unione europea rappresenti l'unica risposta possibile alla grave crisi italiana e il solo futuro che la classe dirigente possa offrire ai giovani, sempre più smarriti e insicuri. Muovendosi con convinzione in tale direzione, con lo stesso entusiasmo che ebbero i primi europeisti, i Gruppi parlamentari daranno un senso concreto e positivo all'inizio della legislatura e risponderanno nel miglior modo possibile alle sfide che hanno di fronte.

A nulla servirebbe però approvare la legge di ratifica, se si lasciassero intatti i meccanismi perversi per i quali l'Italia non è in grado neppure di spendere i contributi che attualmente riceve dalla CEE. Si impone pertanto una radicale riforma dell'ordinamento politico ed amministrativo, che dovrà necessariamente contemplare il più ampio decentramento possibile delle funzioni amministrative svolte dal Governo centrale. Il potere amministrativo, che oggi viene male gestito a Roma, in futuro si dovrà dislocare principalmente a livello comunitario e a livello locale, lasciando al Governo nazionale solo le principali responsabilità di carattere squisitamente politico.

Viceversa è da respingere con fermezza la divisione dell'Italia in tre Repubbliche, piccole e subalterne, che non potrebbero svolgere alcun ruolo in Europa e nel Mediterraneo. Peraltro diventa sempre più evidente l'esistenza di interessi volti a ridimensionare il ruolo dell'Italia, come dimostra la generale tendenza della grande stampa straniera a infierire sui mali della società italiana.

In realtà, la moda di denigrare l'Italia, assai diffusa tra le classi dirigenti europee, non ha conquistato le popolazioni, soprattutto quelle dell'Europa orientale, che anzi guardano all'Italia come ad un punto di riferimento importante per la costruzione di nuovi equilibri politici ed economici.

Il senatore VINCI, espresse parole di apprezzamento per l'opera del relatore, ribadisce il giudizio di contrarietà del proprio Gruppo. Motiva tale posizione affermando che la reiezione del Trattato aprirebbe un binario alternativo per la costruzione di un'Europa diversa, più aperta ad istanze sociali. Giudica il Trattato un documento tedesco, in linea con l'atteggiamento di cedevolezza, più volte sperimentato in questo secolo dall'Europa verso l'espansionismo tedesco. Ne è esempio, a suo avviso, il riconoscimento della Croazia e della Slovenia per il quale la Germania si è mossa in modo autonomo dai *partners* europei.

Afferma che l'impostazione della politica economica nel Trattato è di tipo monetarista, come del resto già oggi si sperimenta, con conseguenti politiche deflattive, secondo una strada già percorsa negli anni Ottanta. Si è visto infatti, come del resto riconoscono autorevoli economisti americani, che le politiche di stampo neo-liberista conducono alla stagnazione ed alla recessione economica. Per tali motivi ritiene che il nostro paese venga particolarmente penalizzato poichè gli viene imposta una poderosa stretta economica con gravi costi sociali per il momento non ancora quantificabili. Una politica che ancora una volta comporta trasferimenti di reddito dal basso verso l'alto. Non si può - afferma - risanare l'economia con cure da cavallo e ritiene, contrariamente da quanto da altri affermato, che esista una stretta connessione tra i provvedimenti economici varati dal Governo ed il Trattato.

Dopo aver sottolineato la lacuna che può essere ravvisata nella chiusura che si opera verso gli altri Paesi europei estranei alla Comunità, si occupa degli aspetti istituzionali insistendo sul trasferimento dei poteri che si viene a registrare a favore degli organismi comunitari centrali, senza peraltro rivalutare il ruolo del Parlamento europeo: è questo il problema del deficit democratico sul quale si è soffermato anche il relatore. Conclude il proprio intervento anticipando il proprio voto contrario.

Il presidente FANFANI interpella quindi la Commissione sul possibile proseguimento dei lavori, tenendo conto che la Conferenza dei Capigruppo si riunirà lunedì prossimo alle ore 19,30.

Il senatore MIGONE rileva che si è avuto un serio avvio della discussione generale.

Dopo un breve dibattito, il presidente FANFANI annuncia che la Commissione tornerà a riunirsi martedì mattina alle 9,30.

*La seduta termina alle ore 19,15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 1992

**11<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ABIS

*Intervengono il Ministro della sanità De Lorenzo, il sottosegretario di Stato per il tesoro Giagu Demartini e il Sottosegretario di Stato per la sanità Azzolini.*

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ABIS invita la Commissione a riflettere sulla opportunità di completare l'esame del disegno di legge entro i tempi previsti nella conferenza dei Capigruppo. Il mancato completamento del lavoro da parte della Commissione rischia di fornire una legittimazione al Governo nel porre la fiducia sul disegno di legge. La soluzione proposta è rappresentata dalla regolamentazione dei tempi. Invita per altro a proporre alternative.

Il senatore CROCETTA, ribadendo la posizione del proprio Gruppo, di opposizione al disegno di legge, sostiene che non è possibile concludere i lavori della Commissione entro i tempi previsti e invita pertanto a riesaminare i tempi stabiliti per il calendario dell'Aula.

Il senatore PAGLIARINI si esprime in senso contrario al contingentamento dei tempi.

Il senatore RASTRELLI rileva che sarebbe un errore non rispettare i tempi stabiliti in precedenza, poichè in tal caso si fornirebbe un aiuto al Governo e non si consentirebbe di intervenire nel merito.

Il senatore PAVAN considera molto utile la discussione dell'intero disegno di legge in Commissione, anche insieme all'opposizione. Ritiene però poco eque le proposte di contingentamento dei tempi, perchè risulta una sproporzione tra il tempo assegnato al PDS e il tempo assegnato a Rifondazione. Propone alternativamente di assegnare 205 minuti a Rifondazione e 215 minuti al PDS.

Il senatore SPOSETTI ribadisce la disponibilità del Gruppo PDS a rispettare il calendario approvato nella Conferenza dei Capigruppo, perchè desideroso di entrare nel merito del provvedimento. Ribadisce però di non condividere lo strumento del contingentamento dei tempi, soprattutto se la dotazione di tempi per ciascun Gruppo risulta stabilito sulla base del numero degli emendamenti presentati e non della forza proporzionale dei singoli Gruppi.

Il senatore GUALTIERI ritiene che l'esame in Commissione sia il più proficuo al fine della valutazione dei problemi di merito del provvedimento. Ne deriva la necessità di concludere nei tempi previsti l'esame in Commissione. Egli si rimette quindi alle facoltà regolamentari del Presidente per ottemperare al programma stabilito. Esprime ulteriori dubbi sull'assegnazione dei tempi sulla base del numero degli emendamenti. Infine ricorda che sono stati concessi vari slittamenti nei tempi inizialmente previsti per l'esame in Commissione.

Il senatore GIORGI aderisce alla proposta di contingentamento, soprattutto perchè essa non sembra applicata in modo pregiudiziale, ma deriva da una necessità concreta.

Il presidente ABIS, ricordando nuovamente che a più riprese è stata cercata un'intesa sui tempi, nell'invitare a segnalare proposte alternative al contingentamento e nel riconoscere ragionevoli i dubbi espressi sul programma di assegnazione dei tempi, propone di distribuire 210 minuti sia al PDS sia a Rifondazione comunista.

Il senatore CROSETTA, esprimendo dubbi procedurali sulla possibilità di contingentare i tempi in Commissione, propone di modificare il calendario dei lavori della Commissione. Poichè la discussione del merito del provvedimento non consente di programmare l'esame di un articolo a giorno, il calendario dei lavori della Commissione deve prevedere due sedute al giorno anche nei giorni di domenica, lunedì e martedì.

Il presidente ABIS mette in votazione la proposta del senatore Crocetta, che viene respinta. Conseguentemente risulta approvata la propria proposta di contingentamento dei tempi.

Il senatore CROSETTA fa presente che questa mattina la Commissione ha iniziato i propri lavori con 40 minuti di ritardo per responsabilità della maggioranza.

Il ministro DE LORENZO fornisce chiarimenti relativi all'emendamento 1.210, richiesti in chiusura della seduta di ieri. In ciascuna

delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale mostrata dal senatore Sposetti risulta citato l'articolo 4 comma 4 della legge n. 412 del 1991: conseguentemente esiste la consapevolezza di una limitazione nella variazione dei prezzi dei farmaci. Il Ministro spiega che il prezzo dei farmaci, come stabilito nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 79, deve essere determinato dal Comitato Interministeriale Prezzi in seguito a una richiesta di autorizzazione ad immissione in commercio. Inoltre precisa che nella delibera CIPE discussa nella seduta di ieri compaiono solo primi prezzi di nuove specialità. In corso d'anno non è stata adottata alcuna delibera CIP di ampliamento del prontuario, ad eccezione di alcune limitate categorie. Una delibera CIP, nel corso del 1992, ha stabilito la riduzione di prezzo di alcuni farmaci. Lascia inoltre agli atti della Commissione una lettera del Ministro della sanità diretta al CIP ove viene specificato che per il 1992 non possono essere ammesse in prontuario nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione e di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario.

Per quanto riguarda il merito dell'emendamento, osserva che il PDS, nel proporlo, vorrebbe dunque far pagare a tutti i cittadini gli antibiotici, non compresi nelle categorie gratuite. Dichiara infine di essere disposto ad accettare la proroga al 31 dicembre 1995 della non ammissibilità nel Prontuario di nuove specialità, impegnandosi a trovare le opportune sedi per l'accoglimento della norma. Non esclude inoltre di prendere in considerazione il blocco totale dei prezzi dei farmaci.

Il senatore CROCETTA esprime perplessità sull'emendamento 1.210, dichiarandosi contrario a sanzioni per gli utenti.

Il senatore CAVAZZUTI propone di modificare l'emendamento 1.210, inserendo anche gli antibiotici nelle categorie gratuite di farmaci garantite ai cittadini.

Il presidente ABIS, nel ricordare il parere contrario del relatore Picano e del ministro De Lorenzo, pone in votazione l'emendamento 1.210, che viene respinto.

Con parere contrario del relatore PICANO e del ministro DE LORENZO, vengono respinti i subemendamenti 1.10/2, 1.10/4 e 1.10/5. Vengono ritirati l'emendamento 1.10/14, in quanto riferito al vecchio testo dell'emendamento del Governo 1.10, e l'emendamento 1.10/1, in quanto accolto nel nuovo testo.

Vengono respinti, col parere contrario del relatore PICANO e del ministro DE LORENZO, gli emendamenti 1.10/6, 1.10/15, 1.10/16.

Il presidente ABIS in riferimento agli emendamenti 1.10/3 e 1.10/12, ricorda che è stato presentato l'emendamento del Governo 1.10/30, che consente alle regioni di variare le aliquote dei tributi regionali.

Il senatore RASTRELLI manifesta parere contrario all'ampliamento delle facoltà regionali previsto nell'ultima parte dell'emendamento 1.10 e nel subemendamento 1.10/30, entrambi del Governo.

Il senatore CARPENEDO ricorda che nel proprio emendamento 1.400 viene proposta la trattazione nell'ambito della lettera g) della facoltà concessa alle regioni di variare le aliquote contributive e dei tributi regionali.

Il relatore PICANO, accogliendo il rilievo del senatore Carpenedo, propone di dividere l'emendamento 1.10 del Governo in due emendamenti: il primo fino al riferimento al livello massimo di reddito, da votare subito; il secondo costituito dalla restante parte dell'emendamento, da accantonare e da esaminare congiuntamente alla lettera g).

Il senatore RASTRELLI manifesta il proprio parere favorevole ad accantonare la seconda parte dell'emendamento governativo.

Vengono conseguentemente accantonati anche i subemendamenti 1.10/3, 1.10/12, 1.10/11, 1.10/17, 1.10/7, 1.10/30, 1.10/9.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori CROCETTA, GUALTIERI, RASTRELLI e RUSSO Michelangelo, la Commissione accoglie la prima parte dell'emendamento del Governo 1.10.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.10/8.

Il senatore FORTE precisa che il proprio emendamento mira a graduare gli esoneri dai *ticket* e non l'ammontare dei *ticket* stessi.

Il relatore PICANO chiede di eliminare il riferimento ivi contenuto ai titolari di pensioni sociali, poichè il testo sembra troppo limitativo rispetto a tutte le altre categorie che beneficiano di esenzioni.

L'emendamento 1.10/8 viene quindi accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.22.

Il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO esprimono parere contrario sull'emendamento in discussione. Dopo le dichiarazioni di voto favorevole del senatore DIONISI e di voto contrario del senatore RASTRELLI, l'emendamento 1.22 viene respinto.

Vengono successivamente respinti, con parere contrario del ministro DE LORENZO e del relatore PICANO, gli emendamenti 1.109, 1.110.

Il senatore RASTRELLI rileva che gli emendamenti 1.111 e 1.112 risulterebbero preclusi dalla approvazione della prima parte dell'emendamento del Governo 1.10.

Il presidente ABIS dichiara preclusi gli emendamenti 1.111 e 112.

Accantonato l'emendamento 1.48, il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO esprimono parere contrario sull'emendamento 1.64, che viene respinto dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore DIONISI e di voto contrario del senatore RASTRELLI.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.113.

Il senatore CROCETTA ribadisce il carattere vessatorio della norma.

L'emendamento viene respinto dopo il parere contrario del relatore PICANO e del ministro DE LORENZO.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.103.

Il senatore RASTRELLI fa proprio l'emendamento 1.5, del senatore Montresori.

Il ministro DE LORENZO, ricordando che esiste già una normativa CEE che regola l'inquinamento delle acque, chiede il ritiro dell'emendamento: il senatore Rastrelli raccoglie l'invito e ritira l'emendamento.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.66.

Il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO esprimono parere contrario; l'emendamento viene respinto dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore DIONISI.

Vengono successivamente respinti gli emendamenti 1.67 e 1.150, dopo il parere contrario su quest'ultimo emendamento del relatore PICANO, del ministro DE LORENZO e del senatore Crocetta.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.72.

Il relatore PICANO esprime il proprio parere contrario precisando di ritenere superflua l'aggiunta prevista.

L'emendamento 1.72 viene respinto.

L'emendamento 1.23 viene accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.52.

Il senatore RUSSO Michelangelo propone di eliminare la specificazione del riferimento al livello regionale.

Il senatore RASTRELLI si dichiara a favore dell'emendamento, considerando errato attribuire a livello regionale la gestione dell'assistenza sanitaria.

Il senatore TRIGLIA insiste per mantenere la specificazione del livello regionale, poichè essa rappresenta una garanzia per le competenze dello Stato.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA e il parere favorevole del relatore PICANO e del ministro DE LORENZO, l'emendamento 1.52 viene accolto.

Il presidente ABIS pone poi ai voti l'emendamento 1.71, che viene respinto dopo il parere contrario del relatore PICANO e del ministro DE LORENZO.

Si passa successivamente all'esame dell'emendamento 1.68.

Il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO si dichiarano contrari, poichè la normativa risulta troppo dettagliata per essere inserita in una legge di delega.

Il senatore CROCETTA, per venire incontro alle obiezioni del relatore Picano e del ministro De Lorenzo, propone di eliminare dal riferimento ai comitati dei garanti in poi. Il relatore PICANO si esprime in senso contrario.

L'emendamento 1.68 viene respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

#### **12<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

ABIS

*indi del Vice Presidente*

DUJANY

*Intervengono il Ministro della sanità De Lorenzo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Fabbri.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE REFERENTE***Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Vengono esaminati gli emendamenti 1.69 e 1.11.

Il relatore PICANO esprime parere favorevole sui due emendamenti, a condizione che la formula «d'intesa» sia sostituita con la parola «sentita».

Il ministro DE LORENZO concorda con il relatore. Precisa che non sempre le regioni si esprimono unanimemente e che, pertanto, con la formula proposta nell'emendamento si rischia di bloccare l'approvazione dei provvedimenti.

Il senatore DUJANY ritiene che l'espressione «d'intesa» sia preferibile perchè attribuisce un valore effettivo al parere della Conferenza permanente fra Stato e regioni.

Il senatore RASTRELLI dichiara di essere contrario ai due emendamenti, in quanto essi determinano una limitazione di quanto previsto in via generale per il complesso dei decreti delegati.

Il senatore LIBERTINI precisa che gli emendamenti in questione riguardano un problema specifico che non può essere risolto con la norma di carattere generale. Nel campo della sanità, infatti, viene compiuta con il disegno di legge delega la scelta di demandare ogni responsabilità alle regioni. È quindi opportuno attribuire alle regioni stesse la possibilità di influire effettivamente sull'adozione dei provvedimenti. Per questo non è sufficiente un mero parere, ma è indispensabile il raggiungimento di un accordo.

Il relatore PICANO ritiene che debba essere compiuto ogni sforzo per il raggiungimento dell'accordo, ma non è ipotizzabile la possibilità di porre dei veti.

Il presidente ABIS fa presente che, anche in base all'esperienza, il rischio di un blocco delle decisioni è reale. Deve pertanto essere previsto che le regioni siano sentite, ma non è pensabile che ad un disaccordo fra di esse consegua la sospensione di ogni provvedimento.

Il senatore SPOSETTI è dell'avviso che l'emendamento debba essere accolto come norma di principio: alla grande responsabilità che viene attribuita alle regioni deve corrispondere il riconoscimento ad esse di un potere reale di intervento. Ritiene che il Governo potrebbe accogliere gli emendamenti e, successivamente, definire una norma che preveda un termine entro il quale l'intesa deve essere raggiunta.

Il senatore LIBERTINI propone che l'emendamento sia integrato con l'indicazione del termine di trenta giorni, scaduto il quale il Governo possa decidere in modo autonomo.

Il senatore RASTRELLI esprime parere contrario. A suo avviso lo Stato deve assumersi le proprie responsabilità.

Il senatore RUSSO Michelangelo ritiene che l'integrazione proposta dai senatori Sposetti e Libertini possa essere inserita nell'emendamento 1.25 e che gli emendamenti 1.69 e 1.11, attualmente in discussione, possano essere ritirati.

Concordano i proponenti, nonchè il relatore PICANO ed il ministro DE LORENZO.

Gli emendamenti 1.69 e 1.11 sono quindi ritirati e l'emendamento 1.25, integrato dalla previsione del termine di trenta giorni per il raggiungimento dell'intesa, posto ai voti, viene accolto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.23.

Il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO si dichiarano favorevoli.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Successivamente viene esaminato l'emendamento 1.65.

Il relatore è contrario alla proposta, che considera superflua. Concorda con tale avviso anche il ministro DE LORENZO.

Il senatore LIBERTINI sottolinea il carattere sostanziale e non nominalistico dell'emendamento. Il suo Gruppo è convinto che le misure del Governo porteranno a dei tagli gravi nel sistema sanitario pubblico. Per questo non è affatto pleonastico ribadire che l'assistenza sanitaria deve garantire anche la prevenzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.65 è respinto.

L'emendamento 1.2 viene dichiarato precluso.

Si passa quindi agli emendamenti 1.70 e 1.4.

Il relatore PICANO dichiara di non concordare con le proposte, perchè in esse viene esclusa in modo assoluto la possibilità di ricorrere all'assistenza indiretta.

Il senatore LIBERTINI rileva come dalla posizione espressa dal relatore emerga quale sia la vera intenzione del Governo. Si vuole giungere ad una riduzione dei fondi a disposizione della sanità per

ricorrere a forme di assistenza indiretta anche gestite dai privati. A suo avviso, in tal modo si restringe l'intervento del Servizio sanitario e non si ottengono, peraltro, gli auspicati risparmi finanziari.

Il senatore RASTRELLI concorda con gli emendamenti presentati. Preferisce però la formulazione dell'emendamento 1.4.

Il senatore LIBERTINI dichiara che voterà a favore di tale emendamento.

Il ministro DE LORENZO fa presente che una legge del 1986 già prevede la possibilità di passare all'assistenza indiretta in alcuni settori e ciò è stato già attuato dalla regione Campania e da altre regioni. È contrario pertanto agli emendamenti proposti, che finirebbero per legare le mani alle stesse regioni.

Posti ai voti, gli emendamenti 1.70 e 1.4 sono respinti.

L'emendamento 1.202, proposto dal relatore, con parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

Sull'emendamento 1.24 dichiarano il proprio avviso negativo il relatore PICANO ed il ministro DE LORENZO.

Il senatore LIBERTINI considera, invece, la proposta tutt'altro che formale e dichiara di approvarla.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 1.114 viene dichiarato precluso.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 1.211 e 1.42.

Il ministro DE LORENZO dichiara di essere favorevole all'emendamento 1.42, purchè sia precisato che l'attuazione della norma non deve dar luogo a nuove spese.

Il senatore SPOSETTI precisa che l'emendamento 1.211 mira a riformare il Ministero della sanità in coerenza con quanto previsto dalla legge delega. Da ciò non potrà che derivare un risparmio finanziario e non certamente un aggravio dei costi.

Il presidente ABIS esprime perplessità sull'inserimento in una legge delega di norme di carattere specifico.

Il senatore GIORGI ritiene che l'emendamento 1.42 possa essere approvato con la precisazione avanzata dal Ministro.

Il senatore DUJANY è convinto che il problema sollevato dai due emendamenti, cioè quello della riforma del Ministero della sanità, sia reale e che ad esso occorra dare una soluzione.

Il senatore RUSSO Michelangelo ritiene che i due emendamenti siano sostanzialmente diversi. Il primo mira infatti alla sostanziale soppressione del Ministero, mentre il secondo si prefigge l'obiettivo di riordinarne la struttura sulla base delle nuove funzioni. Ritiene che l'emendamento 1.211 possa essere votato per parti separate.

Il senatore PAVAN esprime perplessità sulla sede nella quale viene posto un problema che è certamente reale. Inoltre, non considera opportuno il riferimento contenuto nell'emendamento 1.42 ai problemi del personale.

Il senatore SPOSETTI dichiara di essere disposto a sopprimere il secondo periodo dell'emendamento 1.211.

Il senatore FORTE propone che ci si limiti a delegare al Governo la riforma del Ministero in coerenza con il decentramento che viene attuato con le nuove disposizioni di legge. Non concorda sulla parte dell'emendamento 1.42 concernente il personale del Ministero.

Il senatore RASTRELLI dichiara che voterà contro gli emendamenti. A suo avviso, un tale argomento, certamente rilevante, non può essere affrontato in una legge delega.

Il senatore LIBERTINI osserva che il disegno di legge delega presenta, già nella formulazione del Governo, diversi elementi di dettaglio. Si tratta quindi di una legge delega che non si limita ai principi, ma entra nel merito. Il Parlamento non può non tener conto di questa impostazione. È assolutamente contrario, pertanto, alla proposta del senatore Forte, che lascerebbe al Governo uno spazio eccessivo di discrezionalità.

Su proposta del presidente ABIS, gli emendamenti vengono accantonati per consentire ai presentatori e al relatore di definire eventualmente un nuovo testo.

Sull'emendamento 1.115 il relatore PICANO ed il ministro DE LORENZO esprimono parere contrario.

Il senatore DIONISI ricorda che prima della creazione delle unità sanitarie locali, gli enti locali avevano uno scarso peso nella gestione delle strutture ospedaliere. I nuovi organismi furono accolti quindi con grande speranza e salutati come una conquista democratica. L'esperienza successiva ha mostrato i limiti di quella scelta, ma non va dimenticato che alcuni risultati importanti sono stati comunque raggiunti. Ritiene che certi giudizi negativi così generalizzati siano ingenerosi, specie considerando l'incertezza dei poteri e delle risorse con cui i consigli di gestione delle unità sanitarie locali hanno dovuto fare i conti. L'introduzione dei consigli di garanzia e dei *manager* non sembra, inoltre, aver risolto i problemi, se è vero che gli episodi di malcostume non sono diminuiti e si sono determinati contrasti tra i

diversi organismi. L'emendamento 1.115 mira, quindi, a individuare altre soluzioni che garantiscano, fra l'altro, la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni del volontariato.

L'emendamento 1.115, posto ai voti, non è accolto.

Sull'emendamento 1.102 si esprimono in senso negativo il relatore e il ministro DE LORENZO.

Il senatore BACCHIN precisa che il punto saliente della proposta è quello di affidare alla legislazione regionale la definizione degli organi di governo delle USL.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Si passa successivamente all'esame dell'emendamento 1.200.

Il senatore TRIGLIA ritiene che tale emendamento debba essere valutato tenendo conto di quanto previsto dal successivo emendamento 1.53. La sua preoccupazione è infatti quella di evitare che le aziende infraregionali previste dal disegno di legge delega abbiano carattere di organismi della regione. Va tenuto presente che la regione non gestisce le proprie funzioni, ma le delega, e che il ruolo e i poteri dei sindaci in questa materia deve essere salvaguardato. Dichiarò quindi di non essere favorevole all'emendamento.

Il senatore RASTRELLI concorda con l'emendamento presentato dal relatore. Esso contribuisce a rendere chiaro lo schema dei poteri e delle funzioni: la nuova denominazione indica infatti che il comitato non deve assolutamente influire sulla gestione.

Il senatore LIBERTINI è contrario all'emendamento. A suo avviso l'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di estromettere i comuni dalla gestione della sanità e ciò, come ha sottolineato il senatore Triglia, sarebbe estremamente pericoloso.

Il senatore PAVAN esprime perplessità sulla impostazione che è sottesa all'emendamento. Fra l'altro, la sua approvazione renderebbe difficile l'accoglimento dell'emendamento 1.53, presentato dal senatore Triglia.

Il senatore PAGLIARINI ritiene che la stessa terminologia utilizzata nell'emendamento non sia in linea con quella adottata nei maggiori paesi europei.

Posto ai voti, l'emendamento 1.200 è approvato.

Si passa quindi all'emendamento 1.53.

Il ministro DE LORENZO precisa che le aziende sono state definite infraregionali per indicare che esse possono far capo ad un'unica regione.

Il senatore RASTRELLI ritiene non compatibili con queste aziende i modelli previsti dalla legge n. 142 del 1992. In verità, dovrà trattarsi di aziende di diritto speciale la cui struttura dovrà essere definita in modo autonomo. Voterà contro l'emendamento.

Il senatore TRIGLIA ribadisce che la sua preoccupazione è quella di evitare che le aziende abbiano caratteristiche «regionali». Deve trattarsi di enti autonomi di gestione che non prescindano dalle funzioni e dalle responsabilità dei comuni. Concorda con la soppressione della parola «modelli» dall'emendamento 1.53 e anche con il mantenimento del termine «infraregionali».

Il ministro DE LORENZO precisa che non è nell'intenzione del Governo mettere in discussione i poteri dei sindaci in questa materia.

L'emendamento 1.53, modificato nel senso indicato dal senatore Triglia, posto ai voti, è approvato.

Sull'emendamento 1.51, il relatore Picano esprime parere favorevole a condizione che nel collegio dei revisori sia garantita la presenza di un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il senatore PAGLIARINI concorda con tale proposta.

Il senatore TRIGLIA esprime invece avviso contrario sul subemendamento proposto dal relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 1.51, con la modifica proposta dal relatore, viene accolto.

Su proposta del relatore PICANO viene accantonato l'emendamento 1.50.

Con il parere favorevole del relatore PICANO, vengono posti ai voti e accolti gli emendamenti 1.26 e 1.74.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.13.

Il relatore PICANO si dichiara contrario, mentre il ministro DE LORENZO fa osservare che una chiusura del numero significa un suo aggiornamento continuo. L'emendamento viene quindi posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.117.

Il relatore PICANO si dichiara favorevole e il ministro DE LORENZO fa presente che vi potrebbe essere contenzioso.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è approvato.

Il senatore TRIGLIA ritira l'emendamento 1.54.

Con il parere favorevole del ministro DE LORENZO, l'emendamento viene posto ai voti ed accolto l'emendamento 1.27.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.63.

Il ministro DE LORENZO ne chiede il ritiro, dovendo essere la norma automatica.

Il senatore DIONISI mantiene l'emendamento, che posto ai voti viene respinto.

Vengono quindi posti ai voti e accolti gli emendamenti 1.203 e 1.28/1.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 1.28, ritenendosi pertanto superati gli emendamenti 1.75, 1.73, 1.123, 1.124 e 1.116.

Si passa all'esame degli emendamenti 1.6 e 1.106.

Il senatore DUJANY fa rilevare la differenza tra i due emendamenti, nei cui confronti il relatore PICANO si dichiara favorevole, mentre il senatore RASTRELLI dichiara il proprio voto contrario.

Il ministro DE LORENZO si dichiara favorevole, chiedendo però il riferimento al concetto di elenco: i due emendamenti vengono quindi posti ai voti ed accolti.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.101.

Contrari il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO, l'emendamento viene posto ai voti ed è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 1.108 e 1.200/1.

Si sviluppa un dibattito al quale prendono parte il relatore PICANO (che giudica necessaria una riformulazione del proprio subemendamento), il presidente ABIS (a giudizio del quale occorre eliminare le differenze tra le regioni al di fuori di una regolamentazione di una legge nazionale) e i senatori DUJANY (per il quale l'emendamento non può essere ritirato per la scarsa fondatezza delle argomentazioni addotte in senso contrario) e PAGLIARINI (per il quale l'emendamento 1.108 è profondamente giusto).

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.108 ed è respinto.

Il ministro DE LORENZO illustra una nuova riformulazione dell'emendamento 1.200/1: essa viene posta ai voti ed è accolta. Conseguentemente vengono dichiarati preclusi gli emendamenti nn. 1.14, 1.55, 1.29, 1.56, 1.76, 1.122, 1.125.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.91.

Il ministro DE LORENZO fa presente che esso è troppo generico rispetto all'emendamento 1.43 e ne chiede pertanto il ritiro: l'emendamento viene quindi accantonato.

Si passa all'emendamento 1.30.

Il ministro DE LORENZO fa presente che il Governo è favorevole solo se si vota il secondo periodo, mentre il senatore DE VITO fa osservare che non si tratta di formulazione che può essere introdotta nella legge delega.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti 1.206 e 1.15.

Il relatore PICANO provvede a una riformulazione del proprio emendamento per far riferimento alle prestazioni e il senatore SPOSETTI fa proprio l'emendamento 1.15, mentre il senatore PAVAN si dichiara favorevole alla parte in comune dei due emendamenti e contrario alla restante parte dell'emendamento 1.15.

Vengono quindi posti ai voti la prima parte dell'emendamento 1.15 e l'emendamento 1.206: essi sono accolti. Posta ai voti viene quindi respinta la seconda parte dell'emendamento 1.15.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.92.

Il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO si dichiarano contrari, mentre il senatore LIBERTINI è favorevole in quanto in tal modo si riesce a fare chiarezza.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.79.

Il senatore LIBERTINI si esprime favorevolmente, dal momento che il vero scopo della legge è la privatizzazione e una politica antipopolare.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Ritirato l'emendamento 1.47, si passa all'esame dell'emendamento 1.3.

Contrari il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO, dopo una breve dichiarazione di voto favorevole del senatore PAGLIARINI l'emendamento viene posto ai voti ed è respinto.

Vengono quindi dichiarati improponibili gli emendamenti 1.80, 1.121 e 1.126.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.49.

Contrari il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO, il senatore PAGLIARINI esprime un voto di carattere favorevole, sottolineando che il nocciolo dell'emendamento è l'apposizione del termine ivi previsto.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Viene posto ai voti ed è respinto l'emendamento 1.78.

Si passa all'esame degli emendamenti 1.8/1 e 1.8.

Contrari il relatore PICANO e il ministro DE LORENZO, su proposta del senatore CARPENEDO la Commissione concorda il loro accantonamento, dopo che il senatore PAGLIARINI si è dichiarato a favore reputando indispensabile non finanziare inefficienze del sistema.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.77.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore DIONISI, l'emendamento viene posto ai voti ed è respinto.

Ritirato l'emendamento 1.100, si passa all'esame dell'emendamento 1.31.

Contrario il relatore PICANO, interviene favorevolmente il senatore RUSSO Michelangelo.

Il senatore SPOSETTI afferma che il Governo ha una precisa responsabilità in materia di *deficit* sanitario.

Il ministro DE LORENZO precisa che nella prossima legge finanziaria si tratterà la materia del *deficit* sanitario: tuttavia, anche in base ai dati forniti dal Ministero del tesoro per completare il ripiano relativo al 1991 saranno necessari ulteriori 3.500 miliardi, oltre quelli già previsti nel decreto-legge in corso di conversione. Resta il fatto che è indispensabile mettere le regioni di fronte alle loro responsabilità in materia.

Posto ai voti l'emendamento risulta dunque respinto.

È poi approvato l'emendamento 1.500 illustrato dal senatore SPOSETTI.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*

**EMENDAMENTI****Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)****Art. 1.**

*Alla alinea, dopo la parola: «legislativi» fare punto e sostituire le rimanenti parole con i seguenti periodi: «Il Governo è tenuto a richiedere sugli schemi dei decreti legislativi il parere delle Commissioni affari sociali della Camera dei deputati e igiene e sanità del Senato, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. I decreti legislativi dovranno osservare i seguenti principi e criteri direttivi:».*

**1.21**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «decreti legislativi» sopprimere le parole: «con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi» e aggiungere le parole: «su ciascuno dei quali le competenti Commissioni della Camera e del Senato dovranno esprimere obbligatoriamente il proprio parere. Qualora il parere non venga espresso entro 30 giorni dalla emanazione del decreto l'atto governativo si considera perfetto. Nella predisposizione dei decreti legislativi vanno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:».*

**1.12**

GUALTIERI

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) riordinare l'attuale regime dei tickets, prevedendo norme atte a riqualificare e razionalizzare il PTN, garantendo a tutti i cittadini la gratuità dei farmaci salvavita e di fascia B. Tutti gli altri farmaci possono essere prescritti, ma a totale carico degli assistiti; rivedere l'attuale regime delle esenzioni per reddito e per patologie al fine di istituire un regime equo e congruo per tutelare le categorie più deboli, nonché sanzioni e controlli sia per gli utenti, che per i medici e per le strutture preposte alla certificazione»; prorogare le norme dell'articolo 4, comma 4 della legge n. 412 del 1991 concernenti l'ammissione nel PTN di nuove specialità fino al 31 dicembre 1995.*

**1.210** (Nuovo testo)

BRESCIA, SPOSETTI, BACCHIN

*All'emendamento 1.10 premettere le parole:*

*«fino alla completa fiscalizzazione del finanziamento da concludersi entro il 1995».*

**1.10/2**

. BRESCIA, TORLONTANO, STEFANO, BACCHIN

*All'emendamento 1.10 sopprimere al sesto rigo la parola: «anche» e aggiungere dopo le parole: «aliquota contributiva», la parola: «complessiva»*

**1.10/4**

BETTONI, TORLONTANO, ZUFFA, BACCHIN

*All'emendamento 1.10 aggiungere dopo: «proporzionale» le parole: «a reddito e ad altre basi imponibili», e sopprimere le parole: «entro un livello massimo di reddito».*

**1.10/5**

BRESCIA, PELELLA, BETTONI, STEFANO, BACCHIN

*All'emendamento 1.10 sopprimere dalle parole: «e per quanto attiene i redditi...», fino alle parole: «... alle quote di contributo trasferite».*

**1.10/14**

LIBERTINI, CROSETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*All'emendamento 1.10 aggiungere dopo la parola: «Regioni», le parole: «autonome ed a Statuto ordinario».*

**1.10/1**

PAGLIARINI

*All'emendamento 1.10 sostituire dopo le parole: «province autonome», il testo con: «di avvalersi dell'autonomia impositiva di cui all'articolo 4 punto 15 lettera d) del disegno di legge, n. 463, 14 luglio 1992».*

**1.10/6**

BETTONI, BRESCIA, BACCHIN

*All'emendamento 1.10, aggiungere dopo le parole: «al domicilio fiscale del contribuente» le parole: «nonchè tutte le entrate tributarie attualmente classificate nel titolo I, categorie 3 e 4 del conto consuntivo dell'amministrazione dello Stato».*

**1.10/15**

PAGLIARINI

*All'emendamento 1.10 sostituire «e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,» con «e la contestuale riduzione*

dell'ammontare totale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale fondo verrà utilizzato esclusivamente per i contributi integrativi straordinari previsti nella successiva lettera f) ».

**1.10/16**

PAGLIARINI

*All'emendamento 1.10 sopprimere le parole da: «nonchè la facoltà...» fino a: «massimo 10 per cento».*

**1.10/3**

BETTONI, BRESCIA, TORLONTANO, BACCHIN

*All'emendamento 1.10 sopprimere dalle parole: «, nonchè la facoltà per le regioni...», fino alle parole: «... limite massimo del 10 per cento».*

**1.10/12**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*All'emendamento 1.10 sostituire le parole: «in aumento o in diminuzione le aliquote dei predetti contributi entro il limite massimo del 10 per cento» con: «in diminuzione le aliquote dei predetti contributi entro il limite massimo del 10 per cento con la contestuale riduzione della stessa percentuale del contributo dovuto dal lavoratore con domicilio fiscale nella Regione e con il contestuale aumento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».*

**1.10/11**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*All'emendamento 1.10 sostituire «di variare in aumento o in diminuzione le aliquote dei predetti contributi entro il limite massimo del 10 per cento; saranno emanate norme dirette a stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;» con «di variare in aumento o in diminuzione le aliquote dei predetti contributi ed entrate tributarie».*

**1.10/17**

PAGLIARINI

*All'emendamento 1.10, alla fine del secondo periodo, sopprimere le parole: «entro il limite massimo del 10 per cento».*

**1.10/7**

MANARA, PISATI

*All'emendamento 1.10, dopo le parole: «entro il limite massimo del 10 per cento» inserire le altre: «e di graduare l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita».*

**1.10/8**

FORTE

*All'emendamento del Governo 1.10 all'articolo 1, comma 1, lettera a) dopo «entro il limite massimo del 10 per cento» aggiungere: «oppure, in sostituzione anche parziale, con equivalenza al tetto massimo di maggior introito, variare in aumento sino al 50 per cento le aliquote dei tributi regionali allora vigenti».*

**1.10/30**

IL GOVERNO

*All'emendamento 1.10, aggiungere, infine, il seguente periodo: «; prevedere la variazione delle aliquote fiscali e contributive relative alla retribuzione lorda così da garantire, tenuto conto delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'assoluta invarianza dei relativi gettiti».*

**1.10/9**

IL GOVERNO

*All'emendamento 1.10 sopprimere le parole da «per quanto attiene i redditi» fino a «trasferite» e aggiungere dopo le parole «dei predetti contributi» le seguenti «al lordo di ogni fiscalizzazione».*

**1.205**

IL RELATORE

*Al comma 1, la lettera a) è così sostituita:*

*«a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito; prevedere l'attribuzione, a decorrere del 1° gennaio 1993, alle regioni e province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché la facoltà per le regioni e province autonome di variare in aumento o in diminuzione le aliquote dei predetti contributi al lordo della quota di contributo fiscalizzata entro il limite massimo del 10 per cento; saranno emanate norme dirette a stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;».*

**1.10** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le parole: «in attesa della completa fiscalizzazione degli oneri sociali, da attuarsi comunque entro il 1995».*

**1.22**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «a)» aggiungere «fino alla completa fiscalizzazione del finanziamento».*

**1.109**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «contributiva» aggiungere: «complessiva».*

**1.110**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «proporzionale» aggiungere: «al reddito e ad altre basi imponibili».*

**1.111**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «entro un livello massimo di reddito».*

**1.112**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «prelievi contributivi» sopprimere le parole: «entro il limite massimo del 10 per cento».*

**1.48**

PAGLIARINI, ROSCIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1.64**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera b) sopprimere dalle parole: «anche attraverso» fino alle parole: «delle esenzioni».*

**1.113**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Alla lettera b), aggiungere la lettera b-1):*

«b-1) definire preliminarmente, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'entità dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale degli anni precedenti da ripianare con mutui ventennali a carico dello Stato; determinare il fabbisogno di risorse del Servizio sanitario nazionale in misura non inferiore al 6,5 per cento del Prodotto interno lordo; garantire i mutui per investimenti per la sanità derivanti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, con la semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti che deve restituire alle Regioni piena legittimità decisionale nell'ambito dei piani sanitari regionali;».

**1.103**

BRESCIA, PELELLA, SPOSETTI, BACCHIN, TORNANTANO, ZUFFA

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) salvaguardare e rafforzare l'attività di prevenzione in materia di tutela della sicurezza del lavoro e di riduzione dell'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, della lotta ai rumori».

**1.5**

MONTRESORI, RASTRELLI

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) «completare il riordino del servizio sanitario nazionale riservando allo Stato il compito di indirizzo e di programmazione attraverso il piano sanitario nazionale e la determinazione del fondo sanitario nazionale, attribuendo alle Regioni la competenza in materia di programmazione regionale attraverso il piano sanitario nazionale e il fondo sanitario regionale, ed ai comuni la competenza di amministrazione e di gestione attraverso le unità sanitarie locali.

Il 1° gennaio 1993 gli amministratori straordinari sono sostituiti nella funzione di gestione da un comitato di gestione composto da due rappresentanti di lavoratori eletti da tutti i dipendenti delle unità sanitarie locali, da due rappresentanti degli utenti nominati dalle associazioni di volontariato più rappresentative operanti nell'ambito delle unità sanitarie locali, da un esperto estratto a sorte dall'elenco di tecnici, rinnovato ogni anno e tenuto presso la unità sanitaria locale.

Ciascun membro del Comitato di gestione resta in carica per non più di due anni percependo un compenso forfettario quale rimborso

spese di lire cinquecentomila mensili a partire dal 1° gennaio 1993, rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT, decurtabile percentualmente rispetto alle assenze dalle sedute.

Il mandato non è immediatamente rinnovabile e non può essere esercitato per più di due volte».

**1.66**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, la lettera c) è così modificata:*

«c) riordinare il servizio sanitario nazionale riservando allo Stato la programmazione sanitaria nazionale, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento, la determinazione dei livelli uniformi di assistenza e degli *standards* organizzativi delle attività sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione attraverso il piano sanitario nazionale e la definizione del piano sanitario interregionale, che è fiscalizzato e comunque non inferiore al 6,5 per cento del prodotto interno lordo. Attraverso la ridefinizione dei parametri capitari di finanziamento sulla base della spesa storica incrementata dal tasso di inflazione reale ed il ricalcolo del fabbisogno delle risorse da parte delle regioni sulla base dell'analisi del potenziale, delle strutture pubbliche utilizzate per almeno dieci ore al giorno per sei giorni la settimana e della conseguente revisione delle convenzioni; attribuendo alle regioni ed alle province autonome la funzione di programmazione e organizzazione attraverso piani sanitari regionali ed ai comuni le funzioni di amministrazione e di gestione attraverso le unità sanitarie locali».

**1.67**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera c) sostituire:* «completare il riordinamento del servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni la competenza in materia di organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria e dei relativi parametri capitari di finanziamento» *con:* «completare il riordinamento del servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni la competenza in materia di finanziamento, organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria, riservando allo Stato, in questa materia, esclusivamente la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria e dei relativi parametri di integrazione finanziaria straordinaria ai sensi della successiva lettera f)».

**1.150**

PAGLIARINI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «attribuendo alle regioni la competenza in materia di organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria», con le parole: «attribuendo alle regioni la competenza in materia di programmazione regionale».*

**1.72**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «regioni» aggiungere le altre: «ed alle province autonome».*

**1.23**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, punto c), sostituire le parole: «di organizzazione e gestione» con le parole: «di programmazione e di organizzazione a livello regionale».*

**1.52**

TRIGLIA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e riservando allo stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale» con le parole: «e riservando allo Stato il compito di indirizzo e di programmazione».*

**1.71**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la programmazione sanitaria nazionale» aggiungere le parole: «e riservando ai comuni l'amministrazione e la gestione attraverso le unità sanitarie locali. I comitati dei garanti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111 sono soppressi e sostituiti:*

*a) dal sindaco del comune o dall'assessore da lui delegato nelle unità sanitarie locali il cui territorio è ricompreso in un unico comune;*

*b) dai sindaci dei comuni o dagli assessori da essi delegati quando l'unità sanitaria locale comprende più comuni. In tal caso i sindaci o gli assessori delegati costituiscono apposito collegio, presieduto dal sindaco o assessore delegato del comune con il maggior numero di abitanti.*

*Tale collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti sugli atti trasmessi dall'amministratore straordinario.*

Il sindaco e il presidente della comunità montana, svolgono, attraverso i rispettivi organi collegiali, le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo sull'attività complessiva dell'unità sanitaria locale e dell'unità socio-sanitaria ed esprimono altresì parere obbligatorio sui provvedimenti in via di adozione trasmessi dall'amministratore straordinario in riferimento all'articolo unico, comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1986, n. 4 sull'attuazione del piano sanitario regionale e sulla localizzazione dei presidi e dei servizi autorizzati. Eventuali soluzioni difformi dal parere espresso devono essere motivate nel provvedimento adottato. Il sindaco e il presidente della comunità montana verificano la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati ed esprimono alla giunta regionale valutazioni sull'attività dell'amministratore tramite relazione semestrale».

**1.68**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «programmazione sanitaria nazionale» aggiungere: «e, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

**1.69**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «la programmazione sanitaria nazionale» inserire le seguenti: «e, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

**1.11**

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «la determinazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria» aggiungere: «e di prevenzione».*

**1.65**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «la determinazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria» fino alla fine della lettera c) con le altre: «la determinazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria*

obbligatori a livello regionale, stabilendo l'erogazione diretta di tali livelli di assistenza, nonchè la determinazione dei parametri capitari di finanziamento relativi ai livelli stessi».

**1.2**

COPPI

*Al comma 1, lettera c) aggiungere dopo: «la determinazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria» le parole: «obbligatori a livello regionale, stabilendo l'erogazione diretta di tali livelli di assistenza».*

**1.70**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera c) aggiungere dopo la frase: «la determinazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria» le seguenti parole: «, da assicurare obbligatoriamente a tutti i cittadini in forma diretta».*

**1.4**

RAPISARDA

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «dei livelli» con le seguenti: «di livelli».*

**1.202**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «livelli» aggiungere l'altra: «obbligatori».*

**1.24**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di assistenza sanitaria» sostituire le rimanenti fino alla fine con le seguenti: «e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome».*

**1.25**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, lettera c), in fine, aggiungere: «con adeguate misure di gradualità e riequilibrio nonchè con eventuali poteri sostitutivi».*

**1.114**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Aggiungere, dopo la lettera c), la seguente:*

«c1) al fine di rendere piene ed effettive le funzioni, che la presente legge delega trasferisce alle regioni, entro e non oltre il 30 giugno 1993 il Governo emana norme per la riforma del Ministero della sanità, cui rimangono unicamente funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché tutte quelle attribuite dalle leggi dello Stato per la tutela della sanità pubblica. Pertanto l'attuale ministero è soppresso e le funzioni anzidette sono esercitate attraverso l'istituzione di un unico ministero per le politiche sociali. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPELS nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici».

**1.211**

BRESCIA, SPOSETTI, BACCHIN

*Al comma 1, la lettera d) è così modificata:*

«d) ridefinire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali stabilendo comunque che esse abbiano un Comitato di gestione composto da due rappresentanti dei lavoratori eletti da tutti i dipendenti della unità sanitaria locale, da due rappresentanti degli utenti nominati dalle Associazioni del volontariato più rappresentative operanti nell'ambito della unità sanitaria locale, da un esperto estratto a sorte dall'elenco dei tecnici, rinnovato ogni anno e tenuto presso la unità sanitaria locale, e da un Consiglio di amministrazione composto dal collegio dei sindaci o di loro delegati dei comuni della unità sanitaria locale o dalla Giunta comunale nel caso in cui la unità sanitaria locale coincida con un solo comune, con compiti di controllo e di verifica degli obiettivi raggiunti. Il Comitato di gestione sente il direttore sanitario ed il direttore amministrativo della unità sanitaria locale. I membri del Comitato di gestione restano in carica per non più di due anni percependo un compenso forfettario, quale rimborso spese, di lire cinquecentomila mensili, rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ISTAT, decurtabile percentualmente rispetto alle assenze dalle sedute. Il mandato non è immediatamente rinnovabile e non può essere esercitato per più di due volte».

**1.115**

LIBERTINI, CROSETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, la lettera d) è sostituita da:*

«d) assegnare alla legislazione delegata la definizione dei principi costitutivi dell'azienda della unità sanitaria locale, quali l'autonomia giuridica, patrimoniale e contabile. A partire dalla definizione dei principi, la legislazione delegata affida alla legislazione regionale, entro 60 giorni, la definizione degli organi di governo della USL, d'intesa con il sistema delle autonomie e in riferimento alla legge n. 142 del 1990. Nell'ambito della nuova organizzazione delle unità sanitarie locali deve

essere determinata la distinzione tra programmazione e gestione. Il direttore generale deve essere in possesso del diploma di laurea, oltrechè degli altri requisiti attestanti la sua professionalità, quali *master* in economia sanitaria. Nell'ambito della legislazione regionale devono essere previsti, insieme ad apposito Albo regionale, i requisiti e i centri di nomina, i limiti di età ed i compensi economici, nonchè la normativa di diritto privato di riferimento del direttore generale. Il Consiglio dei sanitari, incaricato di assistere il direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, deve essere rappresentativo di tutte le professionalità sanitarie impegnate nel Servizio sanitario».

1.102

BRESCIA, STEFANO, BACCHIN, SPOSETTI,  
BETTONI

*Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «consiglio di amministrazione» con le seguenti: «comitato di indirizzo e controllo».*

1.200

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «aziende infraregionali», con le parole: «aziende articolate secondo i principi ed i modelli della legge 8 giugno 1992, n. 142».*

1.53

TRIGLIA

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «un collegio di revisori», aggiungere le altre: «i cui membri devono essere scelti tra i soggetti – persone fisiche e persone giuridiche – iscritti nel registro previsto dal decreto-legge 28 gennaio 1992, n. 88».*

1.51

PAGLIARINI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e un collegio dei revisori», aggiungere le altre: «stabilire inoltre sia per i preventivi che per i consuntivi, l'abbandono della contabilità finanziaria e la sua sostituzione con la contabilità economica prevista dal decreto-legge n. 127 del 9 aprile 1991, nonchè la preparazione ed il continuo aggiornamento di distinte basi per ogni intervento, riconciliate con i risultati della contabilità economica».*

1.50

PAGLIARINI

*Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «in possesso», aggiungere le altre: «del diploma di laurea e»;*

1.26

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «il direttore generale, che deve essere in possesso», aggiungere le altre: «del diploma di laurea e».*

**1.74** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «gestionale e organizzativa», aggiungere le seguenti: «e di titolo di laurea», e dopo le parole: «Ministero della sanità», aggiungere le seguenti: «nei limiti di tre volte il numero dei posti disponibili».*

**1.13** GUALTIERI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «è nominato...», aggiungere le altre: «con scelta motivata».*

**1.117** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dalla regione» con le parole: «dal Consiglio di amministrazione».*

**1.54** TRIGLIA

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «Albo» con l'altra: «elenco».*

**1.27** MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Ministero della sanità» aggiungere: «e da articolare su base regionale».*

**1.63** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*All'emendamento 1.28, sostituire le parole: «da un rappresentante» con le seguenti: «da una rappresentanza».*

**1.203** IL RELATORE

*All'emendamento 1.28, sostituire le parole: «da un rappresentante dei servizi infermieristici» con le altre: «da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari».*

**1.28/1**

GIORGI, CARPENEDO

*Al comma 1, alla lettera d), alla fine fare virgola ed aggiungere le parole: «composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati nonché da un rappresentante dei servizi infermieristici».*

**1.28**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, lettera d), aggiungere dopo: «Consiglio dei sanitari» le parole: «rappresentante tutte le categorie mediche che operano in rapporto con le unità sanitarie locali».*

**1.75**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un Consiglio dei sanitari» con: «nonché da un Consiglio dei sanitari composto a maggioranza di medici eletti democraticamente fra i medici operanti nei vari settori delle unità sanitarie locali».*

**1.73**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera d), aggiungere alla fine: «rappresentante tutte le categorie sanitarie che operano in rapporto, dipendente o convenzionato con la unità sanitaria locale».*

**1.123**

RAPISARDA

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine: «rappresentante tutte le categorie mediche che operano in rapporto con le unità sanitarie locali».*

**1.124**

COPPI

*Al comma 1, lettera d), alla fine, aggiungere le parole: «elettivo e composto a maggioranza da medici comunque operanti nei diversi settori della sanità pubblica».*

**1.116**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera d), aggiungere il seguente periodo: «per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego».*

**1.6** FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

*Al comma 1, lettera d), aggiungere il seguente periodo: «per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo».*

**1.106** DUJANY, FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

*La lettera e) del comma 1, è soppressa.*

**1.101** BRESCIA, TORLONTANO, BACCHIN, ZUFFA,  
BETTONI

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riservare alle Regioni la definizione, nell'ambito della proprio programmazione dei principi relativi al potere di gestione spettante al direttore generale e al consiglio di amministrazione».

**1.108** DUJANY, FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

*La lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«e) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale, riservando al comitato di indirizzo e controllo di determinare, nell'ambito della programmazione regionale, la priorità degli interventi e gli indirizzi concernenti la organizzazione funzionale dei servizi, di esaminare il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo rimettendo alla regione le relative osservazioni, nonché di effettuare la verifica dei risultati e della qualità dei servizi, e stabilendo altresì che il comitato di indirizzo e controllo è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri nominati dai comuni di riferimento territoriale».

**1.200/1** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «riservando» sostituire dalla parola: «al Consiglio di amministrazione» fino alla parola: «medici» con le parole: «a un Comitato di garanzia composto da sette membri ed eletto direttamente dai cittadini serviti dalla unità sanitaria locale, di determinare, esclusivamente nell'ambito della programmazione regionale, la verifica dei risultati dell'attività e della qualità dei servizi erogati».*

**1.14**

GUALTIERI

*Al comma 1, lettera e), tra le parole: «dei servizi» e: «nonchè» inserire le parole: «di deliberare il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo».*

1.55

TRIGLIA

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «da stabilendo» fino alla fine, con le altre: «attribuendo alla legge regionale o provinciale la competenza in materia di definizione delle procedure di nomina e di composizione del consiglio di amministrazione che dovrà essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, rappresentanti degli enti locali».*

1.29

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «con necessaria presenza» a «di medici» e sostituirle con le parole: «eletti da comuni territorialmente interessati».*

1.56

TRIGLIA

*Al comma 1, lettera e), aggiungere dopo la parola: «medici» le altre: «nominati dal consiglio dei sanitari».*

1.76

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera e), aggiungere dopo la parola: «medici» le seguenti: «nominati dal consiglio dei sanitari».*

1.122

RAPISARDA

*Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine, le parole: «nominati dal Consiglio dei sanitari».*

1.125

COPPI

*Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

*e-bis) Prevedere apposita regolamentazione dei rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale, onde siano salvaguardati il perseguimento dei fini istituzionali e l'autonomia dell'Università».*

1.91

SPOSETTI, BRESCIA, STEFANO, CAVAZZUTI

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) definire principi relativi ai livelli obbligatori di assistenza sanitaria uniformi da garantire in forma diretta a tutti i cittadini e la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni e province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, prevedendo il progressivo riequilibrio in coerenza con la programmazione sanitaria nazionale. In caso di mancata presentazione da parte del Governo del piano sanitario nazionale entro tre mesi dall'emanazione del decreto legislativo il Parlamento approva un documento di indirizzo che stabilisce principi e criteri direttivi del piano stesso e individua l'organismo che dovrà predisporre lo schema da sottoporre all'approvazione del Parlamento».

**1.30**

MARINUCCI MARIANI

*All'emendamento 1.15, nella prima parte aggiungere dopo la parola: «espressi» le altre: «per le attività rivolte agli individui».*

**1.206**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera f) dopo la parola: «uniformi», aggiungere le parole: «espressi in termini di prestazioni,». E dopo le parole: «da assicurare» cancellare dalle parole: «alle Regioni» e fino alla parola: «finanziaria», e aggiungere le parole: «in modo effettivamente adeguato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, alle Regioni stesse per l'organizzazione di detta assistenza in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria. In attesa che il finanziamento delle strutture da realizzarsi in conto capitale venga adeguato alle esigenze epidemiologiche della Regione, l'onere dell'assistenza erogata per cittadini di Regioni diverse è posto a carico delle Regioni di residenza. La quota di finanziamento in conto capitale va utilizzata anche per perequare la disponibilità di strutture nelle varie Regioni. La gestione di ogni singola struttura funzionale sanitaria o amministrativa è basata su stanziamenti predeterminati al conseguimento degli obiettivi fissati. Il decreto legislativo deve stabilire le responsabilità e i poteri di ogni struttura»*

**1.15**

GUALTIERI

*Al comma..., alla lettera f) sostituire le parole da: «comunque», fino alla parola «cittadini», con le seguenti: «livelli di prestazioni obbligatorie da erogare in forma diretta a tutti i cittadini, e relativi all'assistenza sanitaria di base, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, alla prevenzione e alla riabilitazione, ivi comprese l'erogazione di protesi e di servizio di analisi e comunque a partire dalle prestazioni assicurate attualmente dal Servizio sanitario nazionale».*

**1.92**

BRESCIA, BETTONI, STEFANO, BACCHIN

*Al comma 1, alla lettera f) sostituire le parole: «della soglia minima di riferimento», con le parole: «di livelli necessari e sufficienti di prestazione».*

**1.79**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera f) aggiungere alle parole: «da garantire a tutti i cittadini», le altre: «in forma diretta il parametro capitaro di finanziamento da assicurare alle regioni per l'organizzazione di detta assistenza è determinato dal coefficiente ricavato dal rapporto tra le risorse stabilite dalla legge finanziaria per la sanità e il gettito nazionale dell'IVA. La frazione del gettito nazionale dell'IVA così ricavata è destinata alle regioni in modo proporzionale al numero di abitanti».*

**1.3**

MANARA, PISATI

*Al comma 1, lettera f), aggiungere alla frase: «da garantire a tutti i cittadini» la frase: «in forma diretta». Aggiungere dopo la frase: «in forma diretta» la frase: «il parametro capitaro di finanziamento da assicurare alle regioni per l'organizzazione di detta assistenza è determinato dal coefficiente ricavato dal rapporto tra le risorse stabilite dalla legge finanziaria per la sanità e il gettito nazionale IVA. La frazione di IVA così ricavata va destinata alle regioni in modo proporzionale al numero di abitanti».*

**1.47**

PAGLIARINI, ROSCIA

*Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «da garantire a tutti i cittadini» aggiungere: «in forma diretta».*

**1.80**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera f), aggiungere dopo le parole: da garantire a tutti i cittadini» le seguenti: «in forma diretta».*

**1.121**

RAPISARDA

*Al comma 1, lettera f), aggiungere dopo le parole: «garantire a tutti i cittadini» le parole: «in forma diretta».*

**1.126**

COPPI

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «cittadini» inserire un punto e sostituire la frase successiva con la seguente: «Il finanziamento dello Stato alle regioni, ad integrazione dei contributi riscossi localmente previsti dalla precedente lettera a), ha carattere straordinario e cesserà completamente dopo il 31 dicembre 2003. La legge finanziaria individua ogni anno i parametri per l'allocazione dei contributi straordinari sulla base dei risultati della contabilità economica della spesa sanitaria, consolidati per Regione, e delle risorse disponibili per la spesa sanitaria».*

1.49

PAGLIARINI

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «l'organizzazione di detta assistenza» aggiungere: «in attesa di fiscalizzazione».*

1.78

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*All'emendamento 1.8, sostituire: «...da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitaro di finanziamento da assicurare alle regioni per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria tenuto conto delle risorse finanziarie derivanti ad ognuna delle regioni e province autonome da quanto previsto dalla precedente lettera a).» con «...da garantire a tutti i cittadini. Il finanziamento dallo Stato alle Regioni, ad integrazione dei contributi e delle entrate tributarie riscossi localmente previsti dalla precedente lettera a), ha carattere straordinario.*

*La legge finanziaria individua ogni anno i parametri per la allocazione dei contributi straordinari. L'analisi viene effettuata con l'obiettivo di non finanziare le inefficienze e la cattiva gestione, e viene svolta sulla base della proiezione dei dati consuntivi che risultano dalla contabilità economica della spesa sanitaria, consolidati per Regione e confrontati a livello Europeo.».*

1.8/1

PAGLIARINI

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «dalla legge finanziaria», con le seguenti: «dalla legge finanziaria tenuto conto delle risorse finanziarie derivanti ad ognuna delle regioni e province autonome da quanto previsto dalla precedente lettera a)».*

1.8

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera f), in fine, aggiungere: «e comunque non inferiore al 6,5 per cento del PIL».*

1.77

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«g) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle Regioni, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte quelle attribuite dalle leggi dello Stato per la Sanità pubblica.

Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPELS nonché degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Istituti zooprofilattici. Il tutto senza oneri a carico dello Stato».

**1.500**

SPOSETTI, BACCHIN, RUSSO, GIOVANOLLA

*Al comma 1, il testo di cui alla lettera g), è sostituito dal seguente:*

g) imputare alle regioni, nell'ambito del proprio bilancio e subordinatamente all'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva nell'ambito della riforma fiscale e della finanza regionale, gli effetti finanziari derivanti da eventuali livelli di assistenza sanitaria superiore a quelli stabiliti con atto delegato del governo».

**1.100**

BRESCIA, BACCHIN, SPOSETTI

*Al comma 1, lettera g), premettere il seguente periodo:*

«g) prevedere il completo ripiano dei disavanzi per gli esercizi degli anni precedenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi con mutui ventennali a carico dello Stato, nonché assicurare la completa utilizzazione, attraverso la contrazione di mutui, dei fondi di investimento per la sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, adottando procedure semplificate per l'approvazione dei progetti;».

**1.31**

MARINUCCI MARIANI

*All'articolo 1, comma 1, la lettera g) è così sostituita:*

prevedere l'attribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

imputare alle regioni, gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli *standard* previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato;

«le Regioni potranno farvi fronte con il proprio bilancio, variando in aumento entro il limite del 10 per cento l'aliquota dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, variando in aumento

entro il limite del 50 per cento l'aliquota dei contributi regionali vigenti;

stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi».

**1.501**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera g), tra le parole: «attribuito» e «gli effetti», inserire le altre: «ed ai Comuni, limitatamente alle funzioni loro delegate ed effettivamente esercitate,»*

**1.57**

TRIGLIA

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «nell'ambito del proprio bilancio e del potere impositivo alle medesime attribuito» ed aggiungere, in fine, le parole: «Le Regioni potranno farvi fronte con il proprio bilancio, variando in aumento entro il limite del 10 per cento le aliquote dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, e variando in aumento entro il limite del 50 per cento le aliquote dei tributi regionali in vigore alla data del 1° agosto 1992.»*

**1.400**

CARPENEDO

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «uniformi» eliminare dalle parole: «per le dotazioni» fino alla fine della lettera e aggiungere le parole: «e per gli eventuali disavanzi di gestione»*

**1.16**

GUALTIERI

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) prevedere che il fondo sanitario nazionale di parte corrente non debba essere inferiore alla spesa accertata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio 1991 maggiorato del tasso di inflazione programmato. In sede dell'anzidetta Conferenza è effettuata la verifica dell'andamento della spesa e del rispetto dell'uniformità delle prestazioni.»

**1.32**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**1.81**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) promuovere iniziative per una revisione del regime delle convenzioni al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta, garantendo, comunque, in forma diretta l'assistenza ospedaliera, del medico di medicina generale, dello specialista pediatra di libera scelta e le prestazioni specialistiche nelle strutture pubbliche territoriali e ospedaliere e la prevenzione.».*

**1.82**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Il testo di cui alla lettera h) del comma 1, è sostituito dal seguente:*

*«h) sulla base della programmazione regionale, il soddisfacimento da parte delle strutture pubbliche a diretta gestione e convenzionate obbligatoriamente deve coprire almeno il 75 per cento della domanda di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Procedere al superamento graduale delle convenzioni con le case di cura, ambulatori, poliambulatori e laboratori privati, definendo norme di salvaguardia per il personale. Per le convenzioni di cui all'art. 48 della legge 833/78 si tratta di procedere, per le convenzioni a rapporto fiduciario, ad una ridefinizione del ruolo del medico e del pediatra di base, in rapporto alla funzionalità e agli obiettivi del distretto, recuperando anche funzioni di Sanità pubblica. Per quelle a rapporto orario si tratta di prevedere il riassorbimento di personale e funzioni negli ambiti pubblici e di loro riferimento».*

**1.99**

BRESCIA, ZUFFA, BACCHIN, SPOSETTI

*All'emendamento 1.33, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*«h) introdurre norme di revisione e superamento graduale dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta».*

**1.33/1**

GIORGI, PAVAN

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*«h) introdurre norme che consentano alle regioni e province autonome la revisione dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, prevedendo comunque un regime transitorio».*

**1.33**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, lettera h) sostituire l'intera lettera con la seguente:*

«h) introdurre in un triennio norme che consentano alle Regioni la revisione dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, prevedendo comunque un regime transitorio».

1.17

GUALTIERI

*Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: «promuovere iniziative per il superamento del regime delle convenzioni», e aggiungere in fine le parole: «garantendo comunque in forma diretta l'assistenza del medico di medicina generale e le prestazioni specialistiche nelle strutture pubbliche».*

1.83

LIBERTINI, CROCCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «promuovere iniziative per il superamento dal regime delle convenzioni» e aggiungere alla fine: «garantendo comunque in forma diretta l'assistenza del medico di medicina generale e le prestazioni specialistiche nelle strutture pubbliche».*

1.127

COPPI

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «promuovere iniziative per il superamento del regime delle convenzioni», e aggiungere dopo le parole: «libertà di scelta» le seguenti: «garantendo comunque in forma diretta l'assistenza del medico di medicina generale, l'assistenza farmaceutica convenzionata e le prestazioni specialistiche nelle strutture pubbliche;».*

1.120

RAPISARDA

*Al comma 1, alla lettera h) sostituire le parole: «il superamento del regime delle convenzioni» con le seguenti: «la revisione ed il superamento in forma graduale delle attuali convenzioni».*

1.201

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «per il superamento» con: «per una revisione».*

**1.84** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**1.86** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Il resto di cui alla lettera i) del comma 1 è soppresso.*

**1.98** BRESCIA, SPOSETTI, BACCHIN, PELELLA, STEFANO

*Al comma 1, la lettera i), è sostituita dalla seguente:*

«i) prevedere sgravi fiscali per forme mutuo-assicurative integrative liberamente scelte dagli utenti».

**1.128** COPPI

*Al comma 1, la lettera i), è sostituita dalla seguente:*

«i) prevedere sgravi fiscali per forme mutuo-assicurative integrative liberamente scelte dagli utenti».

**1.118** RAPISARDA

*Al comma 1, la lettera i), è sostituita dalla seguente:*

«i) promuovere iniziative per la graduale e programmata individuazione di forme integrative di assistenza, prevedendo anche il ricorso, da parte dei cittadini, a parziali forme previdenziali liberamente scelte, stabilendo altresì ove possibile parziali sgravi fiscali».

**1.34** MARINUCCI MARIANI

*All'emendamento 1.9, sostituire le parole: «per forme previdenziali parziali» con le altre: «per forme di assistenza specialistica e ospedaliera parziali».*

**1.9/2** FORTE

*All'emendamento 1.9, dopo la parola: «lavoratori» aggiungere le altre: «i cui bilanci, predisposti come previsto dal decreto-legge n. 27 del 9 aprile 1991 e sottoposti a revisione contabile indipendente svolta dai soggetti iscritti al registro di cui al decreto-legge n. 88 del 27 gennaio 1992, sono consegnati a tutti gli utenti che ne fanno richiesta».*

**1.9/1**

PAGLIARINI

*Al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:*

*«i) prevedere, in relazione a quanto stabilito alla lettera h), che con decreto interministeriale siano individuate quote di risorse sanitarie disponibili per forme previdenziali parziali liberamente scelte dagli utenti, gestite da intermediari assicurativi o da organismi promossi dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori».*

**1.9**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «ospedali» sopprimere le parole: «regionali, comunque organizzati,» e dopo la parola: «nazionale,» aggiungere le parole: «compresi i policlinici universitari».*

**1.18**

GUALTIERI

*Al comma 1, alla lettera l), sostituire la parola: «regionali» con le altre: «di rilievo regionale».*

**1.35**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, alla lettera l), sostituire le parole: «comunque organizzati» con l'altra: «ovvero».*

**1.36**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, alla lettera l), dopo le parole: «di rilievo nazionale» aggiungere le altre: «ivi compresi i policlinici universitari».*

**1.37**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, alla lettera l), dopo la parola: «presidi» fare virgola ed aggiungere le altre: «strutture e servizi».*

**1.38**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1 alla lettera l) dopo le parole: «economico-finanziaria» aggiungere le seguenti: «e della contabilità per centri di costo».*

**1.204**

IL RELATORE

*Al comma 1, al termine della lettera l) aggiungere: «È necessario prevedere che la gestione ospedaliera sia improntata alla attribuzione di budgets specifici per i dipartimenti, nonchè per i singoli reparti informati al metodo della contabilità per centri di costo».*

**1.96**BRESCIA, SPOSETTI, BACCHIN, TORLONTANO,  
BETTONI

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «aziende infraregionali» con le altre: «aziende dell'unità sanitaria locale».*

**1.97**BRESCIA, BACCHIN, SPOSETTI, GIOVANOLLA,  
DANIELE, BETTONI, TORLONTANO

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici» con le altre: «degli enti disciolti che gestivano attività di assistenza sanitaria, nonchè del patrimonio mobiliare e immobiliare utilizzato da enti ed organismi per attività trasferite al Servizio sanitario nazionale».*

**1.39**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, al termine della lettera m), aggiungere le parole: «oggi facenti parte del patrimonio dei comuni».*

**1.129**BRESCIA, PELELLA, STEFANO, BACCHIN, SPO-  
SETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

**1.95**

BRESCIA, BETTONI, BACCHIN

*Al comma 1, sostituire la lettera n), con la seguente:*

«n) prevedere, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente, quale ridefinito dall'articolo 2:

1) l'articolazione della dirigenza su livelli diversificati in rapporto ai vari gradi di competenza, autonomia e responsabilità;

2) la definizione delle attribuzioni e delle responsabilità del personale medico, riguardo agli interventi clinici, diagnostici e terapeutici, nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura proprie del dirigente di livello apicale;

3) le modalità di accesso al più elevato livello della dirigenza secondo criteri di oggettiva professionalità e merito per i dipendenti in possesso di specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione;

4) le modalità di accesso ai sottostanti livelli della dirigenza con criteri uniformi, per il primo livello, a quelli definiti dall'articolo 2, lettera e);

5) la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione;

6) la definizione dei criteri di applicazione del principio dell'unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, della libera professione medica e delle conseguenti incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991;

7) la uniforme applicazione a tutto il personale dirigente dei principi di cui alla legge n. 50 del 1991, intendendo il servizio effettivo come comprensivo, oltretutto del servizio effettivamente prestato, anche dei periodi formalmente riscattati, computati e ricongiunti;».

**1.1**

NAPOLI, PERINA

*Al comma 1, sostituire la lettera n), con la seguente:*

«n) definire, in relazione ai principi di cui all'articolo 2 la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente, regolato da accordi sindacali. In tale ambito prevedere l'istituzione di un'area della dirigenza, articolata per ruoli: medico, amministrativo e dei professionisti laureati. In sede di definizione degli accordi sindacali la negoziazione dell'area della dirigenza avviene distintamente per ciascun ruolo con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. La dirigenza è articolata su due livelli, il secondo dei quali configurato quale incarico, da conferire a dipendenti forniti di specifica nuova idoneità nazionale all'esercizio di funzioni di direzione, e rinnovabile. Il mancato rinnovo comporta la perdita delle funzioni attribuite e della relativa indennità, fermo restando il livello giuridico. I decreti legislativi prevedono le attribuzioni e le responsabilità del ruolo medico della dirigenza e, per quanto di competenza, degli altri ruoli della dirigenza, riguardo agli interventi di prevenzione, clinici, diagnostici, terapeutici, organizzativo-gestionali, nonché la regolamentazione delle attività di formazione e tirocinio per l'accesso al primo livello della dirigenza. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare, in prima applicazione delle disposizioni in materia contenute nei decreti legislativi, per il rapporto di lavoro configurato quale incarico all'esercizio di funzioni di direzione rinnovabile».

**1.40**

MARINUCCI MARIANI

*Alla lettera n) del comma 1 premettere le parole: «prevedere la soppressione della nona posizione funzionale, inquadrando in appositi*

ruoli ad esaurimento il relativo personale, cui compete il trattamento economico attualmente in godimento, fermo restando il passaggio per concorso alle due qualifiche dirigenziali entro le disponibilità delle attuali dotazioni organiche definite o provvisorie, rispettivamente, dalle esistenti posizioni funzionali decima e undicesima».

**1.207**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «nuova, specifica».*

**1.88**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera n), dopo parole: «funzioni di direzione» aggiungere le seguenti: «di unità professionalmente omogenee», e alle parole: «la definizione delle attribuzioni e delle responsabilità», aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle proprie specifiche competenze, di tutti i professionisti laureati».*

**1.119**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «agli interventi clinici, diagnostici e terapeutici,» con le altre: «agli interventi preventivi, clinici, diagnostici, terapeutici e riabilitativi»*

**1.87**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera n), tra le parole: «terapeutici» e «e la regolamentazione», aggiungere le altre: «nonchè di organizzazione e di direzione della struttura affidatagli»*

**1.58**

TRIGLIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

**1.19**

GUALTIERI

*Al comma 1, lettera o), aggiungere il seguente periodo: «restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».*

1.7

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«p) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione ai comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;».

1.41

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«q) prevedere il riordino del Ministero della sanità secondo il modello dipartimentale, al fine di garantire il più efficace esercizio dei compiti di indirizzo, di programmazione, di informazione e di controllo e avendo riguardo all'esigenza di equiparare il trattamento economico complessivo del personale sanitario dello stesso a quello del personale sanitario dipendente dal Servizio sanitario nazionale di equivalenti funzioni e anzianità; prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici».

1.42

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«r) prevedere nuove modalità di rapporto tra servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere, nell'ambito di tale modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra servizio sanitario

nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea».

**1.43**

MARINUCCI MARIANI

*All'emendamento 1.44 sostituire le parole: «l'1 per cento» con le altre: «una quota».*

**1.208**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«s) destinare l'1 per cento del fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'istituto superiore di sanità e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;».

**1.44**

MARINUCCI MARIANI

*All'emendamento 1.45 sostituire le parole da «al Ministro della sanità» fino a «sostitutivi» con le seguenti: «il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale».*

**1.45/1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«t) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza regionale prevedere che in caso di inadempienza da parte delle regioni o delle province autonome di adempimenti previsti dai decreti legislativi, al Ministro della sanità vengono attribuiti i conseguenti poteri sostitutivi;».

**1.45**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«u) definire, conformemente a quanto stabilito in materia dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i principi relativi all'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti».

**1.46**

MARINUCCI MARIANI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«p) prevedere la delega da parte delle regioni delle funzioni loro attribuite alle città metropolitane, di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che le esercitano nell'ambito della programmazione regionale».

**1.59**

TRIGLIA

*Aggiungere, dopo la lettera o), la seguente lettera:*

«Prevedere l'attivazione, da parte delle Regioni, entro il 1° gennaio 1993, degli osservatori regionali dei prezzi e delle tecnologie sanitarie al fine di raccogliere e diffondere presso tutte le USL del territorio regionale i dati sui prezzi di beni e servizi, affinché gli indicatori rilevati costituiscano la base effettiva per operare gli acquisti entro certi prezzi e a condizioni di sconto e pagamento favorevoli alla pubblica amministrazione, anche attraverso sistemi concordati tra le USL di acquisti unificati. Qualora l'Osservatorio e le procedure non siano attivate e le regioni non rispettino l'indicazione del contenimento della voce di spesa per i beni e servizi, pari al 22 per cento, come concordato nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni per la verifica della spesa 1991, lo scostamento verificatosi sarà a totale carico delle Regioni».

**1.220**

BETTONI, BRESCIA, SPOSETTI, BACCHIN, STEFANO, TORLONTANO, ZUFFA

*Aggiungere, dopo la lettera o), la seguente lettera:*

«Prevedere l'adozione, da parte delle Regioni, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando secondo le modalità previste dalla legge n. 412 del 1991 articolo 4, comma 4, le apposite Commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministero della sanità, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge».

**1.221**

BETTONI, BRESCIA, SPOSETTI, BACCHIN, STEFANO, TORLONTANO, ZUFFA

*Al comma 1, aggiungere la lettera p):*

«p) prevedere nuove modalità di rapporto tra servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'Università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di

tale modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed Università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e post-laurea».

**1.89**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Dopo la lettera o), del comma 1, aggiungere la lettera p):*

«p) costituire apposita Commissione tecnica a supporto della elaborazione dei decreti delegati, nominata dalla Presidenza del Consiglio».

**1.94**

BRESCIA, TORLONTANO, STEFÀNO, BACCHIN

*Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:*

«q) destinare l'1 per cento del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca biomedica finalizzata dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale, da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità, previa valutazione sulla qualità e sulla priorità da parte di un apposito organismo tecnico».

**1.93**

STEFÀNO, TORLONTANO, BETTONI, BRESCIA, BACCHIN

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera p):*

«p) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano».

**1.107**

DUJANY, FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. La delega sulla sanità va esercitata in modo che la spesa a carico dello Stato non superi in ogni anno il 5,75 del prodotto interno lordo»

**1.250**

GUALTIERI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimeranno entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

**1.90**

IL RELATORE

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Venerdì 4 settembre 1992, ore 10 e 16*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. (463).
-